



# SOCIAL NEWS

Anno 2 - Numero 8  
Ottobre 2005

## In questo numero:

Come cambia il mondo  
delle adozioni  
internazionali  
*di Stefania Prestigiacomo*

Giustizia minorile  
e Cooperazione  
allo sviluppo  
*di Giuseppe Deodato*

Quando l'infanzia  
resta muta  
*di Marcella Lucidi*

L'importante è non  
interrompere i  
processi educativi  
*di Serenella Pesarin*

Bene il recupero,  
ma il minore resta  
responsabile  
*di Sonia Viale*

Dalla parte del  
"punto di vista bambino"  
*di Francesco Milanese*

Una legge più vicina  
alla gente?  
*di Alessandra Mussolini*

Repressione, una strada  
a fondo cieco  
*di Carlo Alfredo Moro*

Una risposta per tutti  
i reati, ma non per  
tutti i minori  
*di Arrigo De Paoli*

DOMANI LUI

CI GIUDICHERÀ





Copertina di  
Paolo Maria Buonsante

# Social News

[www.socialnews.it](http://www.socialnews.it) - [redazione@socialnews.it](mailto:redazione@socialnews.it)

"Alcuni di noi sono davvero strani: si appassionano per ciò che l'umanità abbandona quando ti impongono la moda più consumistica; piangono per la perdita di un libro anche se la televisione parla solo di calciomercato; accolgono nelle loro case i diseredati ma si oppongono al commercio della droga; combattono per i bambini senza infanzia e senza padri ma rifiutano la guerra e le armi di distruzione. Alcuni di noi sono davvero strani: lottano a fianco dei lavoratori sfruttati; combattono per il riconoscimento dei senza terra, dei senza voce; difendono le donne oppresse, mutilate, violate; mettono in discussione tutto per raccogliere un fiore e rischiano la propria vita per donare un sorriso. E' proprio vero, siamo davvero strani: abbiamo scelto di urlare al mondo l'importanza del valore della vita".

*Il direttore*

- 3** **Delinquente o vittima?**  
*di Massimiliano Fanni Canelles*
- 4** **Quando l'infanzia resta muta**  
*di Marcella Lucidi*
- 5** **Una risposta per tutti i reati, ma non per tutti i minori**  
*di Arrigo De Paoli*
- 7** **Una legge più vicina alla gente?**  
*di Alessandra Mussolini*
- 9** **Repressione, una strada a fondo cieco**  
*di Carlo Alfredo Moro*
- 12** **La giustizia riparativa**  
*di Elisabetta Kolar*
- 13** **Bene il recupero, ma il minore resta responsabile**  
*di Sonia Viale*
- 14** **Se il diritto è "debole" le vittime sono vita, bambini e famiglia**  
*di Antonello Vanni*
- 15** **Giustizia italiana, reati minorili e convenzione di New York**  
*di Matteo Corrado*
- 16** **Istituti giuridici per i minorenni**
- 17** **Devianza minorile, eziologia e patogenesi**  
*di Luana Rizzi*

- 18** **Dalla parte del "punto di vista bambino"**  
*di Francesco Milanese*
- 19** **La mediazione familiare e penale minorile: una risorsa per i minori**  
*di Lucia Saporito*
- 20** **L'importante è non interrompere i processi educativi**  
*di Serenella Pesarin*
- 22** **I reati diminuiscono, ma restano espressione del disagio**  
*di Ivana Milic*
- 23** **Come cambia il mondo delle adozioni internazionali**  
*di Stefania Prestigiaco*
- 24** **Portami con te**  
*di Marina Galdo*
- 26** **Giustizia minorile e Cooperazione allo Sviluppo**  
*di Giuseppe Deodato*
- 28** **Bambini, ma penalmente responsabili**  
*di Denise Molica*
- 29** **Figli e genitori nella separazione e nel divorzio**  
*di Gelindo Castellarin*
- 30** **Muri di Pace**  
*di Vanessa Donaggio e Concetta Macri*

## SOCIAL NEWS

Anno 2 - numero 8 - Ottobre 2005

**Direttore responsabile:**

Massimiliano Fanni Canelles  
*Dirigente medico, internista, nefrologo. Giornalista, socio fondatore e membro del cda dell'associazione SPES e di @uxilia.*

**Direttore editoriale:**

Luciana Versi

**Redazione:**

Claudio Cettolo  
*Grafica e impaginazione*  
Paolo Buonsante  
*Vignette e copertina*  
Ivana Milic  
*Social News on line*  
Paola Pauletig  
*Segreteria di Redazione*  
Marina Cenni  
*Correzione ortografica*

**Collaboratori:**

Matteo Corrado  
Marina Galdo  
Martina Seleni  
Antonello Vanni

**Con il contributo di:**

Magda Brienza  
Gelindo Castellarin  
Matteo Corrado  
Giuseppe Deodato  
Arrigo De Paoli  
Vanessa Donaggio  
Elisabetta Kolar  
Marcella Lucidi  
Concetta Macri  
Francesco Milanese  
Denise Molica  
Carlo Alfredo Moro  
Alessandra Mussolini  
Serenella Pesarin  
Stefania Prestigiaco  
Luana Rizzi  
Sonia Viale

*I grafici presenti all'interno del giornale sono stati realizzati a cura dell'Ufficio II del Capo Dipartimento - Servizio Statistico: Maria Stefania Totaro, Giuseppe Fanelli, Emilia Iorio, Viviana Condò*

*"L'articolo intitolato "Tre fenomeni, un unico nome: depressione postparto" e pubblicato sul numero scorso di Socialnews (Anno 2, n° 7, Agosto-Settembre 2005) nasce dall'articolo "Depressione postnatale: questa (s)conosciuta" della dottoressa Maria Beatrice Nava, Psicologa ed Esperta in Psicopedagogia Prenatale ANPEP, pubblicato sui numeri 9 e 10 (Anno 5, Agosto e Settembre 2005) della Rivista online [www.educare.it](http://www.educare.it), sulla Newsletter di Settembre del sito [www.farmasalute.it](http://www.farmasalute.it) e sul forum "Gravidanza, genitori e neonati" di [www.forumsalute.it](http://www.forumsalute.it). Si ringrazia l'autrice per la gentile autorizzazione all'utilizzo del materiale originale.*

Registrazione presso il Tribunale di Trieste n. 1089 del 27 luglio 2004.

Stampa Grafiche Manzanesi - Manzano (Ud)

**Proprietario della testata:**

Associazione di volontariato @uxilia onlus  
[www.uxilia.fvg.it](http://www.uxilia.fvg.it) - [info@uxilia.fvg.it](mailto:info@uxilia.fvg.it)

Il Tribunale per i Minorenni (TM) è stato istituito con il Regio decreto-legge n. 1404 nel 1934. Lo stesso decreto istituisce centri di rieducazione. Con il passare degli anni da un approccio correzionale alla devianza si è passato a una visione più centrata sugli aspetti rieducativo-trattamentali. Istituito in ogni distretto di corte d'appello, il TM è composto da un magistrato di corte d'appello, che lo presiede, da un magistrato di tribunale e da due cittadini, una donna e un uomo, scelti tra i cultori di biologia, psicologia, antropologia culturale pedagogia e psichiatria, ai quali è conferito il titolo di giudice onorario. Presso ogni TM è istituito un ufficio autonomo del pubblico ministero e della polizia giudiziaria minorennile. Il TM non è un giudice speciale, bensì un giudice specializzato nell'ambito della giustizia ordinaria.

Le competenze del TM sono di tre tipi:


**1. Competenza penale:** tutti i procedimenti penali per i reati commessi dai minori degli anni 18. La competenza del TM, per i reati commessi durante la minore età, cessa al compimento del venticinquesimo anno di età dell'autore di reato.

**2. Competenza civile:** il TM interviene sostanzialmente con provvedimenti a tutela del minore in situazioni di rischio personale e/o familiare (affidamento per sostegno e controllo all'ente locale, provvedimenti di decadenza della potestà genitoriale, allontanamento del minore e affido familiare o collocamento in comunità, adozione nazionale o internazionale per minori in stato di abbandono, ecc.).

**3. Competenza amministrativa:** interventi per i minori definiti dalla legge n. 1404/1934 "irregolari di condotta e carattere" (minori con comportamenti pregiudizievoli: fughe da casa, forti conflittualità e altro).

Il sistema penale minorile garantisce il doppio grado di giudizio di merito: l'art.5 del RDL n. 1404/1934 ha istituito la Sezione di Corte d'appello per i minorenni, che ha funzione di organo del riesame sulle decisioni emesse in primo grado dal Tribunale per i Minorenni.

In seguito alla legge 354/1975, che ha realizzato nell'ordinamento italiano il principio della "giurisdizionalizzazione" dell'esecuzione penale, sono state regolamentate le funzioni del magistrato di sorveglianza e si è istituito il Tribunale di Sorveglianza. La medesima legge, all'art. 79, ha previsto che "le funzioni del Tribunale di Sorveglianza e del Magistrato di Sorveglianza siano esercitate, riguardo ai minori, dal TM e dal Giudice di Sorveglianza presso il tribunale medesimo".



# Delinquente o vittima?

*Massimiliano Fanni Canelles*

Le regole della morale alle quali tutti noi ci riferiamo vengono interiorizzate nell'infanzia e nell'adolescenza grazie ai processi di socializzazione e di educazione svolti dalle istituzioni e dalla famiglia. Il rispetto di queste norme permette la salvaguardia dei valori umani e dei desideri corrispondenti all'aspettativa sociale, ma anche sostiene l'ordine, i diritti e i doveri nel luogo e nel contesto sociale e storico di riferimento. Gli atti ed i comportamenti che violano le norme di una collettività rientrano nella definizione sociologica di "devianza" e i gruppi che se ne rendono responsabili vanno incontro a sanzioni previste dal proprio sistema giudiziario. L'attuale fragilità dell'infanzia, ma soprattutto dell'adolescenza, favorita da una società opulenta e povera di valori che ha smarrito il senso dei legami familiari, favorisce spesso comportamenti devianti se non addirittura francamente criminali. Dalla semplice inadempienza scolastica si passa all'uso di alcool e sostanze stupefacenti per poi arrivare al furto, alla prostituzione e allo spaccio di droga per poi diventare protagonisti di rapine, estorsioni, e omicidi. Viene quindi spontaneo domandarsi se "l'adolescente deviante" debba essere considerato un delinquente comune, oppure un soggetto bisognoso di aiuto perché vittima del reato compiuto, ma soprattutto è necessario stabilire se la nostra aspettativa istituzionale privilegi la difesa della società o l'interesse di un minore considerato vittima. Proprio per questo il modello "correzionale" caratterizzato dalla reclusione dei minorenni in istituti viene gradualmente sostituito da interventi di prevenzione e risocializzazione come il perdono giudiziale, il collocamento in comunità e la messa alla prova. Tuttavia è necessario interrogarsi sui limiti che questi provvedimenti incontrano quando si confrontano con le norme sociali e con le difficoltà degli operatori istituzionali coinvolti. Per far fronte alla necessità riconciliativa della devianza si propone allora di rivalutare il ruolo dei mediatori penali e civili, di differenziare il regime di trattamento dei minorenni secondo età e di prevedere una diversa composizione e preparazione dei tribunali in modo da renderli più sensibili e con competenze specifiche rispetto al complesso universo di chi ancora adulto non è diventato. E forse proprio la difficoltà nel definire il limite fra maggiore e minore età rappresenta il limite che la nostra società ha nell'affrontare queste problematiche. Una società dove crescere è sempre più difficile, dove la ricerca dell'agio, del piacere, del potere, dell'onnipotenza impediscono a tutti noi di diventare adulti.

# Quando l'infanzia resta muta

***I diritti dei minori si possono concepire, promuovere, tutelare, solo cambiando punto di vista: non è l'adulto ad attribuirli ma il minorenne ad esprimerli. Diventa allora più corretto parlare di una giustizia "dei" minorenni e non di una giustizia "per" i minorenni***

**Q**uando ragioniamo di infanzia dobbiamo sempre ricordare di cambiare le lenti per guardare la realtà, perché la nostra esperienza, il nostro rapporto con la vita, la nostra idea del tempo sono diverse, e non possiamo prendere sul serio quell'età se non comprendiamo che il nostro approccio è specifico di una vita adulta. Altrimenti resta una distanza e non ci può essere scambio. Se pensiamo che si tratti solo di "dare la parola" all'infanzia, l'infanzia resta muta. Perché l'infanzia non ha bisogno di legittimazione, è soggetto sociale quanto lo sono gli adulti e merita, quindi, parità, merita di essere ciò che è e che noi adulti non siamo più. Il nostro diritto prende sul serio l'infanzia? Per molto tempo la cultura giuridica ha considerato il bambino solo una speranza d'uomo, lo ha comunque ridotto ad abitante marginale di una città pensata e costruita a misura dei "grandi". Le pagine più recenti hanno, però, proposto uno sguardo diverso e hanno consegnato al diritto la questione dei diritti dell'infanzia, diritti propri, originali, impegnativi. Essi echeggiano una idea di uguaglianza che, riconoscendo a ciascuno il suo, impone il dovere di rimuovere quegli ostacoli che impediscono ai bambini, ai ragazzi, di essere pienamente se stessi. I diritti dell'infanzia si possono concepire, promuovere, tutelare, solo cambiando punto di vista: non è l'adulto ad attribuirli ma il minorenne ad esprimerli. Diventa allora più corretto parlare di una giustizia "dei" minorenni e non di una giustizia "per" i minorenni. Nel 1988, quando si mise mano alla riforma del sistema processuale penale, si intuì l'importanza di concepire regole specifiche che prendessero in carico il minorenne deviante. Si ideò, così, un processo penale minorile, che fu scritto in tutta fretta ma rispondeva alla esigenza di un diritto "riservato" alle giovani generazioni. Compresi i guasti della stagione rieducativa, furono introdotte tecniche di non attivazione del procedimento penale o di fuoriuscita positiva – l'affidamento in prova al servizio sociale, il perdono giudiziale – con l'intento di lasciare al carcere una funzione residuale, come nei fatti è accaduto. E' positivo che non abbiano avuto seguito i recenti tentativi di cambiare il processo penale minorile. Il disegno di

legge del Ministro Castelli proponeva un irrigidimento "esemplare" delle norme per aprire di più e prima le porte del carcere ai minorenni. Sarebbe stato un inutile e dannoso arretramento del nostro sistema, una controriforma immiserita dall'idea che l'unica reazione al comportamento deviante sia la repressione e che basti, quindi, separare, dividere il minore dalla società perché questa diventi più sicura. Altro è ragionare, oggi, sulla "giusta misura" della risposta penale al reato del minorenne. Molti ragazzi stranieri arrivano in Tribunale perché coinvolti dalle grandi organizzazioni criminali che li utilizzano per attività illecite. Cambia ed è più drammatico il quadro dei delitti commessi dai minorenni, anche italiani, anche appartenenti ad ambienti della media borghesia. C'è molto da indagare sulla qualità dei loro rapporti familiari, sociali, sulla dimensione della violenza che essi respirano come dimensione "normale". La questione è come dargli l'opportunità di comprendere, tramite il processo e la pena, la gravità del fatto commesso e la portata della sofferenza inflitta alla vittima, senza lasciare che il modello negativo resti l'unico riferimento possibile. E' indubbio che il nostro sistema penale minorile è inadeguato a questo scopo. Al processo minorile non sono stati affiancati un diritto penale ed un diritto penitenziario "riservati" ai minorenni. Come è possibile ragionare, oggi, dell'imputabilità degli infraquattordicenni quando il modello detentivo o sanzionatorio è ancora quello pensato per gli adulti?

Ci sono alcune priorità sulle quali intervenire se vogliamo risparmiare all'infanzia la "solitudine dei diritti". Disponiamo di atti e convenzioni internazionali che sono una buona bussola per orientarci. Penso alla Convenzione di Strasburgo che ha proposto la questione della rappresentanza processuale dei diritti dell'infanzia. E' una questione con la quale vale la pena confrontarci, perché sappiamo bene che i diritti, quando non sono agibili, possono restare lettera morta. Quando nel 2001 si riformò la legge sulle adozioni, si prevede l'assistenza legale obbligatoria per il minorenne coinvolto nel procedimento di adottabilità. Serviva essere conseguenti e ripensare immediatamente le norme sul gratuito patrocinio, sulla dife-



On. Marcella Lucidi

sa d'ufficio e sul contraddittorio processuale. Sono, invece, passati quattro anni e quella previsione è rimasta ancora senza attuazione. Così accade che il tempo di un processo che serve a decidere per il bambino, a dichiararne l'abbandono e l'adozzabilità, rimane un tempo che non gli dà voce. Ed intanto, il Governo dice che dobbiamo rendere le "adozioni più facili", per rispondere alle "istanze di un numero sempre crescente di famiglie e di persone che manifestano la propria disponibilità all'accoglienza"! Se è vero che abbonda il paniere dei diritti, capiamo bene quanta cura occorre prestare perché il diritto, più o meno distrattamente, non tradisca l'infanzia e torni a preferire il punto di vista degli adulti. Resterebbe un diritto proprietario, egoistico, come lo sono ancora quelle pagine del nostro codice penale che considerano il maltrattamento o la sottrazione di un minorenne un delitto contro la morale familiare e non contro la sua persona! A chi condivide l'idea di una giustizia dell'infanzia spetta un grande compito: proseguire su una strada che è ancora impegnativa e, insieme, difendere i diritti, renderli inderogabili, sovrani. Una recente ordinanza della Corte Costituzionale ci dice che "la sottrazione dei minori stranieri alla garanzia della legge italiana viola i diritti umani". C'è ancora molto da fare perché quei diritti, per molti bambini, non vengano violati.

*Marcella Lucidi*

segretario commissione giustizia  
Camera dei Deputati

# Una risposta per tutti i reati, ma non per tutti i minori

**La messa alla prova del minore in vista dell'estinzione del reato:  
qualche istruzione per l'uso di un istituto innovativo da assumere con cautela**

**L'** istituto della messa alla prova (artt. 28 del D.P.R. 22.9.1988, n. 448, codice di procedura penale minorile, e 27 del D.l.vo 28.7.1989, n. 272, norme di attuazione e di coordinamento) costituisce senza dubbio la variante di maggior spessore che il rito speciale minorile – con l'indubbia articolazione delle risposte al fatto reato, che conoscono anche il perdono e la valutazione di irrilevanza del fatto – ci propone, in piena coerenza con la filosofia globale dei diversi settori d'intervento. Esso appare infatti coerente ad una concezione che – nell'alternativa fra l'approccio oggettivo al fatto criminoso e quello soggettivo – privilegia senz'altro quest'ultimo, non considerando il reato nella sua algida tipicità, ma prestando attenzione alle (mutevoli) varianti bio-psichiche che il soggetto minorene può presentare. Lo spessore della misura è sottolineato da un dato fondamentale: la sospensione del procedimento con messa alla prova può darsi per qualsiasi tipo di reato, anche per quelli che prevedono edittalmente reclusioni lunghissime; ciò a conferma di una valutazione che non riguarda tanto l'evento criminoso quanto la personalità del minore, sì che anche ad un omicidio può conseguire per questa via un esito estintivo (beninteso dopo congruo periodo e valutazione favorevole). Ciò ha destato talune perplessità: perché riservare un rimedio "pesante" ma al tempo stesso completamente liberatorio per reati particolarmente gravi ed allarmanti e, parallelamente, utilizzare misure maggiormente gravatorie (il perdono non ha immediata efficacia estintiva) per eventi di gravità a volte trascurabile?

Si è risposto che a situazioni diverse vanno riservate risposte differenti (sarebbe ingiusto il contrario, assicurando il medesimo trattamento a situazioni diseguali). Se un ragazzo perfettamente integrato ha sbagliato una volta in maniera del tutto episodica, lo si potrà perdonare, non chiedergli di cambiare; se un ragazzo deviante abbia gravemente sbagliato gli si chiederà invece di cambiare, e si provvederà a dargli sostegno a questo scopo, così consentendogli di poterlo fare. Se ci riesce alla fine di un percorso non breve né facile, va premiato. Se al minore che ha fatto ingresso nel circuito penale deve

essere assicurato un sostegno continuo, se l'attenzione costante va riservata alle offerte educative, se va pur sempre ricercato un faticoso equilibrio fra sanzione e recupero – la messa alla prova costituisce senza dubbio lo strumento maggiormente avanzato, inibendo il contatto stesso del minore con la realtà detentiva in vista di un definitivo azzeramento del reato e della conseguente sanzione.

E' opinione diffusa che il processo minorene costituisca già di per sé – indipendentemente dal suo esito – una vicenda significativa nella vita del minorene e della sua famiglia, come occasione di riflessione, di ripensamento, di ridefinizione di rapporti ed obiettivi della vita e – al tempo stesso – di individuazione di risorse educative. La stessa struttura del processo è del tutto coerente al disegno globale: il procedimento deve assumere un taglio sartoriale, adeguato alla specifica personalità ed alle concrete esigenze educative del minorene, che deve partecipare quanto più consapevolmente possibile alla vicenda giudiziaria che lo coinvolge. Ciò è assicurato dall'immediato coinvolgimento dei familiari e dei servizi, dalla particolare assistenza, psicologica e tecnica che deve essergli prestata, dal suo diritto alla spiegazione del contenuto e delle ragioni (anche etico-sociali: art. 1, comma c.p.p.m.) della decisione.

In questo contesto la messa alla prova, per i suoi caratteri di originalità ed innovatività, assume una consistenza del tutto particolare, in una sorta di *mélange* di complessità, ambizione e raffinatezza finalizzato ad uno scopo al tempo stesso altamente pedagogico ed etico, nella misura in cui non si limita al recupero consapevole del minorene, ma coinvolge altri vissuti (la vittima del reato, i familiari) con un respiro che supera i confini della vicenda individuale per ricadere sul sociale. Ma proprio queste caratteristiche ne fanno un congegno di estrema delicatezza, che l'esperienza insegna soggetto a numerose varianti locali e contingenziali; ne sono stati fatti usi diversi, a volte irrazionali, a volte forzati, a volte velleitari.

L'istituto si connota per i suoi caratteri di discrezionalità (lo decide il giudice – collegiale - dell'udienza preliminare o del dibattimento) allorché le capacità non siano in discussione, sulla base di un pro-

getto educativo adeguato alla personalità ed alla capacità del soggetto, nonché dell'ambiente familiare di riferimento, in base alle risorse presenti sul territorio.

La legge in realtà tace in ordine alla colpevolezza del ragazzo; ritengo che – sia pure per implicito – la circostanza che sulla responsabilità non si abbiano dubbi vada intesa come presupposto indefettibile, a scanso di conseguenze grottesche (impostare un percorso recuperatorio nell'incertezza che vi sia qualcosa da recuperare) e largamente ingiusto (porre in essere interventi invasivi nella sfera esistenziale di chi potrebbe essere assolto nel merito). Il minorene è affidato ai servizi minorili ministeriali anche in collaborazione con quelli territoriali per attività di osservazione, trattamento e sostegno.

Il respiro etico è assicurato all'espressa previsione dell'ultima parte del secondo comma dell'art. 28 c.p.p.m.: il giudice potrà impartire prescrizioni dirette alla riparazione delle conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione con la persona offesa. Il congegno va quindi manovrato con cautela e con estrema consapevolezza. Non sottolineerei troppo la necessità (quale presupposto prioritario) di una resipiscenza del tutto sincera; spesso il pentimento è soltanto superficiale; a volte non può non esserlo; a volte può presumersi soltanto strumentale all'ottenimento di un beneficio; a volte è soltanto espresso ma non elaborato.

Sta alla sensibilità dei giudici saper cogliere, al di là dello schermo, l'atteggiamento psicologico veritiero; sta ad una sensibilità ancor più spiccata pronosticare un'evoluzione che muova da un'adesione soltanto formale di partenza ad una forma partecipata e sincera da conseguire proprio nel corso del processo di recupero. Per converso vanno evitati impostazioni buoniste, ottimismo privi di oggettività, intenzionalità fideistiche: la prognosi deve essere fondata su dati obiettivi, su valutazioni meditate, né il ricorso alla messa alla prova può costituire un'alternativa scontata ogni qual volta la gravità del fatto e delle conseguenze sanzionatorie escludano ogni altra possibilità premiale o comunque favorevole al giovane reo. Deve ancora rilevarsi che l'iniziativa di recupero non è priva di costi: implica la disponibilità di risorse personali ed



Da destra: Arrigo De Pauli, Marcella Lucidi, Giorgio Tonini, Massimiliano Fanni Canelles

organizzative di supporto di cui non tutte le realtà nazionali possono disporre.

Questo spiega la variabilità del ricorso all'istituto: nel nostro Distretto, la cui competenza territoriale coincide con quella della Regione (ove si registrano attualmente circa 1350 procedimenti penali pendenti a carico di persone minorenni) risultano concluse 13 procedure nel 2004 e 7 nel 2005, mentre ne sono tuttora in corso 9. La difficoltà maggiore sta comunque nella capacità del giudice di ipotizzare un esito favorevole con riguardo a soggetti in piena evoluzione del carattere ed in via di strutturazione della personalità. I costi organizzativi ed emozionali dell'impegno non devono tuttavia costituire fattore di deterrenza: allorché il cammino si prospetti ragionevolmente percorribile, esso va senz'altro seguito.

Le prescrizioni – come si è accennato – vanno calibrate su misura, tenendo conto della specificità del ragazzo: va ricercata la concretezza dell'impegno (se studia, continui a studiare; se lavora, lo faccia ancora, se non ha occupazione, la si trovi) con intervento sulla sua vita abituale, arricchita dai correttivi ritenuti utili, ferma la necessità che il ragazzo comprenda ed accetti ciò che si progetta per e su di lui. Il progetto (lo si afferma ormai tradizionalmente) dev'essere ragionevole, praticabile, comprensibile; le varianti possono essere numerosissime (se vi furono fatti di droga, locali ed ambienti a rischio non vanno frequentati; se il reato fu contro il patrimonio, parte degli eventuali proventi lavorativi saranno destinati ad una famiglia in difficoltà; se vi fu violenza la corretta rappresentazione della sopraffazione biologica potrà essere raggiunta grazie ad attività di assistenza a favore di soggetti portatori di handicap; se vi fu rissa furibonda, appare utile l'impiego con ambulanze per interventi su traumatizzati e così via). Vanno a questo punto svolte alcune considerazioni di carattere più strettamente giuridico. Le prescrizioni inserite nel progetto di messa alla prova si collocano nella categoria, ormai vasta, delle conseguenze giuridiche del reato e, in particolare, delle misure

alternative alla pena; di quest'ultima non ne partecipano i caratteri (in particolare, manca del tutto la tipicità pretesa per la sanzione criminale), ma ne condividono il carattere lato sensu pretensivo: l'ordinamento chiede qualcosa a qualcuno, in relazione a trasgressioni accertate che comportano reazioni (ancorché non automatiche né del tutto predeterminate). In via del tutto generale, si osserva che le prescrizioni inserite nel programma della probation non possono ricondursi ad una situazione soggettiva passiva di obbligo: esse costituiscono piuttosto un onere, secondo il tradizionale concetto di prestazione comportamentale cui attenersi in vista del conseguimento di un certo risultato. Diversamente da quanto avviene per le misure cautelari, la violazione comporta non già la soggezione a possibili inasprimenti (come nell'ipotesi di cui all'art. 20, comma 3 del del D.P.R. 22.9.1988, n.448), ma perdita della chance estintiva: il reato permarrà e ne seguirà l'ordinario percorso giudiziale (il cui impatto risulterà aggravato dal fallimento del tentativo). Si tratta quindi di una misura pretensiva, non reintegratoria, né riparatorio-risarcitoria, né peraltro punitiva, in quanto non tende al ripristino dello status quo né compensa sul piano patrimoniale gli effetti dell'illecito, né ha funzioni meramente asseverative della dissuasione. Appare quindi evidente come la duttilità e la flessibilità dei progetti d'intervento, sulla cui base si avvia e si svolge la messa alla prova, non ne consentono una riconduzione a modelli-standard: una tale plasticità permette inoltre di scongiurare strappi traumatici rispetto alle ordinarie abitudini di vita del minore. Egli è tuttavia tenuto ad assoggettarsi ad una misura che si colloca pur sempre nell'ambito penale, ma non subita passivamente bensì attivamente sperimentata, con comportamenti fattivi nell'osservanza di un impegno su cui il minore stesso ha consentito. Si tratta, conclusivamente, di un itinerario educativo, teso al recupero, alla responsabilizzazione, alla riabilitazione, alla socializzazione. La rinuncia finale dello Stato alla pretesa punitiva è quin-

di intesa come pèndent al venir meno nel minorenne della disposizione al reato, attraverso un intervento ed un percorso ristrutturanti. Nell'ambito del progetto vanno infatti distinte avanti tutto le modalità lato sensu ambientali, ad esso strettamente funzionali, in cui si colloca ad esempio l'inserimento comunitario (previsto soprattutto per i soggetti privi di risorse familiari, così posti in grado di accedere alla fruizione della misura altrimenti loro inibita). Fra le modalità di condotta esterna, accanto alle prescrizioni comportamentali astensive, si posiziona l'attività socialmente utile (tale anche da consentire contatti con ambienti espressivi di valori non consueti a quelli del minore) resa possibile da intese con risorse e servizi locali. L'opzione ergoterapica si affianca quindi alle prescrizioni in positivo finalizzate all'acquisizione di gradi d'istruzione o all'apprendimento di un mestiere. Il coinvolgimento psicologico lievita in una terza categoria di modalità attuative del progetto, quelle dettate in specifica funzione riparatoria e conciliativa con le vittime del reato.

Quest'ultime non andranno tuttavia forzate: il permanere di un atteggiamento ostile e rancoroso della vittima fa regredire questa tranche del progetto ai confini con l'utopicità ed il velleitarismo: in tal caso sarà comunque utile avviare quanto meno un percorso alternativo di comprensione della sofferenza arrecata. Infine si registrano gli interventi con finalità introiettiva, a coinvolgimento assai elevato (e ne offre esemplificazione l'ormai famosa misura biblioterapica escogitata dal Tribunale per i Minorenni dell'Aquila (lettura di quattro libri, di cui due prescelti, con relativi riassunti). Lo snodo finale si connota per delicatezza ancora maggiore: il buon esito della prova va valutato con serenità ed attenzione dallo stesso collegio che ha disposto la sospensione del processo. La decisione si baserà avanti tutto sulla verifica dell'osservanza (e del grado di osservanza) di quanto prescritto, ma più che enfatizzare i risultati, dovrà privilegiarsi la profusione delle energie e dell'impegno da parte del ragazzo in una visione complessiva dell'intero percorso, senza drammatizzare qualche difficoltà o caduta iniziale, talune inottemperanze dovendosi ritenere connaturali con il processo di crescita, in cui devono preventivarsi momenti di defaillance. Per converso, anche in questa sede non ci si potrà affidare ad ingenuità valutative, ottimismo ad ogni costo, buonismi scriteriati.

*Arrigo De Pauli*

magistrato,  
procuratore della Repubblica  
presso il Tribunale per i Minorenni  
di Trieste (1995-1999)  
e presidente di Tribunale  
a Gorizia (1999-2004)  
e a Trieste (dal 2004)

# Una legge più vicina alla gente?

**La riforma Castelli della giurisdizione in materia minorile e, più in generale, in materia di tutela dei minori e della famiglia, prevede l'unificazione delle competenze e della giurisdizione stessa, corsi di formazione per magistrati e una regolamentazione diversa dei rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociali**

Il fenomeno della devianza minorile è mutato profondamente negli ultimi anni, tanto quantitativamente che qualitativamente. I recenti episodi di cruenta criminalità ad opera di soggetti minorenni, ed il notevole allarme sociale che ne consegue, obbliga ad un urgente ripensamento dell'assetto ordinamentale della giustizia minorile.

Le statistiche riferiscono che gli episodi di criminalità minorile aumentano sempre di più e non si deve dimenticare che i minori sono, soprattutto, dei figli e che, quando la violenza scoppia all'interno di un nucleo familiare, diventa elemento e forza disgregatrice della società.

## **Cenni storici sulla giustizia minorile in Italia**

Per valutare le recenti proposte governative tese a riformare la giustizia minorile occorre svolgere alcune considerazioni storiografiche. Il codice penale Rocco, del 1930, non prevede speciali fattispecie di reato per i minorenni; quindi, per essi valgono le fattispecie del diritto penale comune. Detto codice introduce, però, una serie di norme specifiche per i minorenni: prevede la presunzione assoluta di non imputabilità fino a 14 anni (art. 97 c.p.), mentre prima il limite era di anni 10; per i minori di età compresa tra i 14 ed i 18 anni la capacità di intendere e di volere, che sottende alla imputabilità, deve essere accertata di volta in volta (art. 98 c.p.). Matura, poi, una sensibilità, prima culturale (Freud: l'universo infantile in ognuno di noi) e poi, politica (dottrina sociale della Chiesa: rispetto e dignità della persona), attraverso la quale si giunge a ritenere che la valutazione del comportamento dei giovani autori di reato non può essere quella riservata agli adulti. In Italia, già nel 1934, con Regio decreto, vengono istituiti e regolamentati i Tribunali per i minorenni; un intervento istituzionale adeguato ai tempi e, correttamente, finalizzato a controllare i fenomeni di criminalità minorile, laddove iniziano ad emergere in termini di devianza: per i minori "bisognevole di correzione morale" era stabilita la misura rieducativa del riformatorio per i "corrigendi". I Tribunali per i minorenni a cui, inizialmente, erano attribuite solo funzioni penali, assumono, nel corso dei decenni, anche competenze civili ed amministrative (problematiche conflittuali del minore con i genitori; disadattamento del minore ed applicazione di misure "rieducative").

## **Strutture e funzioni del Tribunale per i minorenni**

Nell'attuale sistema, il Tribunale dei minorenni è composto da due membri togati e da due onorari: i primi sono magistrati, mentre i secondi (necessariamente un uomo e una donna) sono scelti tra i benemeriti in biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia, psicologia e sociologia. Con il loro apporto il Tribunale per i minorenni aggiunge competenze extra-giuridiche, ritenute importanti per operare in situazioni complesse che coinvolgono soggetti deboli e bisognosi di tutela. In merito delle attuali funzioni del Tribunale dei minorenni è opportuno fare una panoramica alla normativa di riferimento: Costituzione della Repubblica Italiana; L. 151/1975, riforma del diritto di famiglia; L. 898/1970, divorzio; L. 184/1983 e 149/2001, affidamento familiare ed adozione; oltre a due importanti Convenzioni internazionali, quella sul diritto del fanciullo (ONU 1989), poi tradotta nella Legge 176/1991 e quella dell'Aja del 1993 sull'adozione internazionale dei minori. Gli artt. 330, 333, 334 e 335 del codice civile, inoltre, indicano specificamente gli interventi che può attivare il giudice nell'ipotesi di non corretto esercizio della potestà da parte dei genitori. Trattasi di un quadro legislativo obiettivamente frammentato e per cui le competenze risultano

distribuite tra diversi organi giudiziari: il Tribunale ordinario, il Tribunale per i minorenni ed il Giudice Tutelare; con effetti spesso deleteri, soprattutto, nella sfera degli affidamenti dei minori a famiglie diverse da quelle di origine. I servizi sociali, infine, dovrebbero intervenire "in favore di minorenni soggetti a provvedimenti delle Autorità giudiziarie minorili nell'ambito della competenza amministrativa e civile" (D.P.R. 616/1977).

Il sistema offre situazioni di grande incertezza, sia per l'esatta individuazione dell'organo competente per la singola controversia e sia per le stridenti disuguaglianze processuali. Così per l'affidamento di un figlio di genitori sposati è competente a decidere il Tribunale ordinario mentre, nel caso di figlio di genitori non sposati, la competenza spetta al Tribunale per i minorenni; innanzi al tribunale la causa procede secondo il rito ordinario, invece, avanti al Tribunale per i minorenni (nonché avanti al Giudice Tutelare) è previsto, generalmente, il procedimento semplificato, cosiddetto camerale.

## **Contesto sanzionatorio dei minori**

Quanto al sistema delle pene, il codice penale vigente prevede per i minori l'abbattimento della pena di un terzo, l'istituto della "liberazione condizionale" (art. 176 c.p. – se c'è ravvedimento il minore può trascorrere il resto della pena in regime di libertà vigilata) ed il "perdono giudiziale" (art. 169 c.p. – lo Stato rinuncia alla condanna, o al rinvio a giudizio, anche se c'è la responsabilità del minore); un ulteriore istituto, relativamente recente, che consente al minore di evitare la sanzione afflittiva si denomina "messa in prova". Tali disposizioni, si intersecano con il principio denominato "rieducativo" (perché nel minore il processo educativo non è ancora completo, ma in evoluzione come la sua personalità) e con il concetto della "minima offensività" (protezione dei diritti del minore ed educazione dello stesso, da intendersi come prevenzione e difesa sociale). Constatiamo, dunque, che il sistema penale minorile improntato alla rieducazione si configura come interesse-dovere dello Stato; a cui è subordinata la pretesa punitiva, attesa anche la nota sentenza n. 49 del 1973 della Corte Costituzionale. A corollario va ricordato il D.P.R. 448 del 1988, che dettando la disciplina del processo penale minorile, afferma esplicitamente che detto processo penale "non deve interrompere i processi educativi in atto"; predisporre, pertanto, interventi atti a non intralciare lo svolgersi del processo educativo-evolutivo-relazionale (per esempio, sospensione del processo e messa alla prova, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, perdono giudiziale), in quanto una sua interruzione può destabilizzare una personalità in via di strutturazione.

Concludendo, si può affermare che nel processo penale minorile, allo stato, si va ben oltre la funzione rieducativa della pena prevista dal 3° comma dell'art. 27 della Costituzione; in quanto lo scopo principale di tale processo è costituito dalla protezione dei diritti del minore, dal fornire sollecitazioni per lo sviluppo della sua personalità ed affinché percepisca la società organizzata: in una parola, lo scopo preminente è l'educazione del minore in termini di prevenzione e prodromica ad una maggiore difesa sociale.

## **Progetto di riforma del Tribunale per i minorenni**

Ad iniziativa del Guardasigilli Castelli sono stati avviati due progetti, successivamente riuniti, di riforma nel sistema della giustizia minorile. Quanto esposto sin qua facilita la comprensione dei contenuti della riforma in parola e, anzi, a tal fine, pare utile continuare l'esposizione estrapolando dall'intervento della relatrice del provvedimento di riforma della giustizia minorile alla Camera dei Deputati, il



On. Alessandra Mussolini

13.10.2003, On. Carolina Lussana. Ossia, l'obiettivo del progetto è quello di riformare l'attuale sistema della giurisdizione in materia minorile e in materia di tutela dei minori e della famiglia "attraverso l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali ordinari, con competenze omnicomprendenti nelle suddette materie e con la conseguente soppressione del Tribunale per i minorenni. Inoltre, esso ha l'obiettivo di razionalizzare le procedure in materia di separazione e divorzio, sia tramite

modifiche volte ad una più rapida definizione dei procedimenti, sia attraverso l'omologazione dei riti in materia di separazione e divorzio". In primo luogo, la riforma si propone l'unificazione delle competenze e della giurisdizione: "l'art. 1 del provvedimento in esame, infatti, dispone l'istituzione delle sezioni specializzate presso i Tribunali e le Corti di Appello alle quali sono attribuite, ai sensi dell'art. 2, tutte le controversie di competenza dei Tribunali per i minorenni, soppressi dal comma 3 dell'art. 1, in materia civile, penale ed amministrativa, nonché quelle attualmente devolute alla competenza del Giudice Tutelare e del Tribunale ordinario in materia di rapporti di famiglia e di minori e quelle relative allo stato e alla capacità delle persone. Questo è il vero cuore della riforma: unificare tutte le competenze in materia di minori, attribuendo ad un'unica istituzione giudiziaria specializzata le competenze relative ad una materia così delicata...l'esigenza era quella di una forte razionalizzazione degli interventi giurisdizionali e la definizione di un nuovo ruolo del giudice della famiglia che, partendo dai principi costituzionali, tenesse conto della necessità di interventi complessivi e non più parcellizzati. Da qui l'idea di attribuire ad un unico organo giudiziario la cognizione su tutte le tematiche riguardanti la famiglia e i minori, visto che mantenere competenze giudiziarie per i minori separate da quelle per la famiglia significa, inevitabilmente, indebolire e ritardare le forme di possibile tutela con gravi costi sociali". L'intento ultimo appare, cioè, quello di attuare completamente il principio per il quale, in ambito di minori, la giurisdizione penale e quella civile non devono essere separate "essendo indispensabile, nella celebrazione del processo, una valutazione prioritaria dell'evoluzione della persona, rispetto alla quale assumono grandissima rilevanza le tematiche famigliari. Spesso, infatti, le stesse problematiche famigliari all'esame del Giudice civile presentano aspetti che sono oggetto di intervento da parte del Magistrato penale: si pensi a tutte le ipotesi di abusi e maltrattamenti in famiglia, o di inosservanza degli obblighi di assistenza famigliare. Si tratta di materie di processi che vengono attualmente celebrati da un Giudice penale privo di ogni collegamento con il procedimento civile parallelo, oppure pendente, con la conseguenza che la giurisdizione penale nella specifica materia viene spesso esercitata senza una sufficiente conoscenza del retroterra psicologico ed ambientale in cui il delitto è maturato e, quindi, non ha alcuna possibilità di agire utilmente nel conflitto materiale". Inoltre "il provvedimento reca un articolo che prevede espressamente, oltre all'iniziale formazione di base, la necessità di attivare un percorso permanente di formazione, per cui è previsto che il Consiglio Superiore della Magistratura debba organizzare corsi annuali di aggiornamento per i Magistrati che andranno a comporre le istituenti sezioni specializzate presso le Corti di Appello ed i Tribunali". Ancora, diffusamente: "un altro punto fondamentale del provvedimento riguarda la composizione della sezione e, quindi, il ridimensionamento del ruolo dei Giudici Onorari...la sezione si comporrà di magistrati specializzati nelle materie di competenza nonché di privati cittadini aventi la qualifica di giudice onorario. Ebbene, nella materia civile, la sezione specializzata deciderà in composizione

monocratica, in alcuni casi specifici e nelle materie che attualmente sono di competenza del giudice tutelare, o collegiale con tre magistrati togati, a seconda delle materie devolute alla sua competenza. In materia penale, invece, la sezione giudica con tre magistrati di cui due togati ed uno onorario. È importante ribadire – questo è stato un punto di forte critica del disegno di legge governativo – che il provvedimento in esame salva le competenze dei giudici onorari e l'apporto che essi possono offrire al funzionamento della giustizia minorile sia nel settore civile, sia nel settore penale. Entrambi tali settori, infatti, sono caratterizzati da un'elevata complessità tale da rendere opportuno un apporto specifico di carattere non giuridico. Tuttavia – e questa è stata la scelta del Governo che si richiama ad un'espressa filosofia – non si può tacere l'uso improprio che nel corso degli anni è stato fatto della componente onoraria soprattutto per quanto riguarda la materia civile. Tale componente, prevista in origine come esclusiva componente collegiale, man mano si è vista attribuire sempre più competenze quali, ad esempio, l'importante ruolo dello svolgimento dell'attività istruttoria. Tali competenze avrebbero dovuto rimanere prerogative esclusive della magistratura togata e non è accettabile che si pretenda il mantenimento della collocazione dalle discipline attuali della categoria in nome dell'indispensabilità di prestazioni che i suoi membri non avrebbero mai dovuto svolgere e delle quali, invece, adesso sembrerebbe dipendere il funzionamento stesso dei Tribunali dei minori. Oltre a questo fatto va ricordato che le procedure di nomina e di conferma degli esperti non sono mai state regolamentate per legge, ma sono sempre state stabilite tramite circolare del Consiglio Superiore della Magistratura. Gli stessi giudici onorari vengono scelti secondo criteri particolaristici e restano in carica in base al gradimento che ricevono tra i magistrati. Tutti questi aspetti hanno contribuito a rendere il giudice onorario un elemento di ambiguità rispetto alla funzione giurisdizionale che ha come principio fondamentale la terzietà e l'indipendenza del giudice. Sostenere, quindi, che la presenza dei giudici non togati sia la garanzia della specializzazione è frutto di un equivoco giacché la specializzazione deve essere dei giudici che l'avranno acquisita sul campo per l'attività svolta in questi anni. Quindi, per il settore civile, il giudice onorario rimane ma non partecipa alla camera di consiglio. Svolge quelle funzioni che anche adesso, propriamente, dovrebbero essergli riservate, come delineare il profilo psicologico del minore e svolgere le audizioni. Per il settore penale, invece, data la rilevanza della materia, visto che si dà anche particolare importanza al reinserimento del minore nella società, rimane in misura minoritaria. Per concludere, la legge delega prevede anche una parte importante di diversa regolamentazione dei rapporti tra autorità giudiziaria e servizi sociali. Tale ridefinizione dei compiti e della collocazione dei servizi esalta le peculiari mansioni istituzionali dei servizi stessi, ma tutela anche maggiormente il cittadino da talune disfunzioni che innegabilmente, non di rado, si verificano nell'ambito delle prestazioni attuali. Ad esempio, quando sulla base di una semplice segnalazione dei servizi, magari su istanza di parte, si finisce per assumere un valore probatorio ai fini dell'adozione di gravissimi provvedimenti da parte del Tribunale dei minorenni".

### Conclusioni

Il punto saliente del progetto di riforma (approvato, con emendamenti, in Commissione Giustizia della camera, in sede referente in data 08.10.2003) che, effettivamente, sembra idoneo ad avvicinare la giustizia ai cittadini, riguarda la specializzazione, ovvero la creazione di un giudice fortemente specializzato e la razionalizzazione territoriale delle sedi. Ciò è positivo, però osserviamo che, per la visuale "sociale" che ci connota politicamente, l'intera materia minorile, sostanziale e processuale, meriterebbe una trattazione veramente organica ed omnicomprensiva: un "codice penale e procedurale minorile". Vale a dire un disegno normativo ambizioso che recuperi, in chiave attuale e moderna, la lungimirante idea del Guardasigilli Orlando del 1908 che aveva presentato, senza successo, un codice a tal proposito, di ben 205 articoli. Affinché la legge non sia solo vicina alla gente, bensì possa assumere le caratteristiche di strumento realmente teso al sostegno delle esigenze nel quotidiano, senza le lacune tipiche di un sistema distante dai bisogni della società.

Alessandra Mussolini  
segretario nazionale Azione Sociale



# Repressione, una strada a fondo cieco

***L'esperienza di questi ultimi anni insegna che, da quando la risposta alla devianza minorile non è stata più solo la segregazione carceraria, le denunce nei confronti dei ragazzi maggiori di 14 anni sono diminuite: contro le 31.879 denunce dell'anno 1991, si è avuto un progressivo e costante decremento che ha portato le denunce, nel 1998, a 27.323. Di converso - e il dato è significativo - le denunce nei confronti dei minori stranieri, per cui l'unica risposta alla devianza è stata quella carceraria, esse sono state in aumento passando dalle 3.903 del 1991 alle 7.127 del 1998***

Il secolo che si è da poco concluso è stato caratterizzato da una particolare attenzione al soggetto in età evolutiva, ai suoi bisogni fondamentali di vita, ai suoi diritti di personalità che dovevano essere non solo riconosciuti ma anche promossi e concretamente attuati.

Le scienze umane hanno scandagliato e svelato le reali e non mitiche caratteristiche del soggetto in formazione; hanno rivelato le sue più profonde esigenze di crescita umana; hanno denunciato le troppe onnipotenze degli adulti che spesso minavano il regolare processo di sviluppo; hanno individuato le forti manipolazioni che finivano con il condizionarne l'itinerario maturativo imponendo spesso sul volto del bambino una maschera predisposta dall'adulto.

E la comunità nel suo insieme ha percepito la necessità - non solo per la vita di tanti esseri umani ma anche per uno sviluppo collettivo di civiltà - di assicurare a chi si affaccia alla vita condizioni adeguate per un effettivo sviluppo umano: sono nati così spontanei movimenti per la tutela e la promozione dei diritti del minore, che hanno imposto leggi profondamente innovative - prima fra tutte la legge sull'adozione speciale che ha costituito una rivoluzione copernicana a favore del pianeta infanzia - e si è diffusa una nuova cultura della solidarietà nei confronti di un soggetto troppo spesso dimenticato o sfruttato.

Anche l'ordinamento giuridico - tradizionalmente assai atono nei confronti del cittadino di età minore e dei suoi bisogni - ha incominciato a sviluppare una attenzione ai diritti di personalità, e non solo a quelli patrimoniali o relativi all'integrità fisica, del cittadino di età minore. Ha così riconosciuto che il soggetto in età evolutiva non è solo un figlio di famiglia in proprietà dei genitori ma una autonoma persona le cui giuste aspettative e attitu-

dini devono essere rispettate; che egli non può essere considerato come una "cosa" che deve essere plasmata dall'adulto ma deve essere visto come un essere umano avente una sua autonoma personalità, sia pure ancora incompiuta, da potenziare e valorizzare; ha guardato al minore e alla sua debolezza non come un potenziale pericolo per la società, e perciò da isolare e controllare a vista, ma come una autentica ricchezza da sviluppare, ha predisposto strutture perché i diritti non fossero solo declamati ma anche concretamente goduti.

La politica infine ha incominciato ad occuparsi e preoccuparsi del problema delle nuove generazioni e dell'attuazione dei loro diritti. Superando una inveterata strategia della disattenzione nei confronti dell'infanzia - fatta di interventi solo episodici perché legati alla emozione del momento per l'esplosione di un qualche problema che rendeva urgente fare qualche cosa; di interventi puramente tampone perché cercavano di porre rimedio alle carenze più vistose senza preoccuparsi di aggredire le cause del disagio e di impostare una seria azione di prevenzione; di interventi settoriali e quindi scoordinati e perciò scarsamente efficaci - il mondo politico, a livello nazionale come a livello locale, ha incominciato a cercare di impostare una strategia organica di interventi non solo nei confronti dei soggetti con problemi ma anche nei confronti del minore cosiddetto normale che ha pur esso un grande bisogno di sostegno, chiarimento e stimolo per seguire un regolare itinerario di sviluppo verso una sia pure relativa compiutezza umana.

Questa felice stagione - che doveva continuare e ulteriormente svilupparsi nel nuovo millennio - sembra invece si stia esaurendo.

Mi sembra si debba registrare un sostanziale disimpegno nei confronti

dei temi legati alla fase evolutiva della vita: ne è un inquietante sintomo, sul piano culturale, la fine o la difficoltà di alcune storiche riviste che hanno contribuito notevolmente a diffondere una cultura dei diritti del cittadino di età minore nonché la sostanziale stasi produttiva del Centro nazionale di tutela dell'infanzia e della adolescenza.

E anche la politica sta facendo passi indietro: basti pensare l'assurda decisione di smembrare la tendenziale unicità delle competenze ministeriali relative all'infanzia, logico presupposto per una strategia adeguata, solo per rimpinguare la competenza ritenuta deficitaria del Ministero delle Pari opportunità; è assai preoccupante la sostanziale vacuità del nuovo piano governativo per l'infanzia che, per esempio, non dice una parola sul pur rilevantissimo ed essenziale tema di chi è chiamato ad attuare i diritti violati dell'infanzia e dell'adolescenza. Ed è particolarmente inquietante la proposta avanzata dal Ministro Guardasigilli di sopprimere il Tribunale per minorenni: non solo, o non tanto perché, tornando indietro di settanta anni, si riduce drasticamente la tutela di una fascia particolarmente debole di persone sopprimendo il naturale organo giudiziario di promozione e tutela dei loro diritti - e cioè quell'organo che la Corte Costituzionale sin dalla sentenza n. 222 del 1983 ha dichiarato dover essere "annoverato tra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo ed il funzionamento, così adempiendo al precetto costituzionale che la impegna alla protezione della gioventù".

Quel che è ancor più allarmante è la cultura sottostante che la proposta di riforma rivela in quanto la "filosofia" che la contraddistingue rischia di travolgere non solo il tribunale per minorenni e gli organi di tutela del-


l'infanzia e l'adolescenza ma di pesantemente inquinare le recenti, e ancora non consolidate, conquiste di una maggiore considerazione dell'infanzia e dei suoi bisogni e di un migliore impegno collettivo per dare risposte esaustive alle domande di vita che le persone di minore età esprimono. La riforma – meglio la controriforma – appare infatti funzionale non a sviluppare e garantire maggiori diritti ai soggetti in formazione ma essenzialmente a assicurare gli adulti, quelli che contano, quelli che votano, quelli che possono assicurare consenso politico: ancora una volta gli interessi più forti non quelli più giusti vengono privilegiati e la cultura adulto-centrica si prende una netta rivincita sulla appena abbozzata cultura radicata su una attenzione all'infanzia e ai suoi bisogni. L'opinione pubblica in questi ultimi anni - anche sulla base del martellamento dei mezzi di comunicazione di massa che hanno enfatizzato e ingigantito alcuni episodi di cronaca, certo assai inquietanti, ma da non generalizzare – ha finito con il guardare all'infanzia e alla adolescenza sulla base di stereotipi culturali profondamente falsi. Il tema dei diritti del soggetto in formazione – che possono e debbono essere difesi contro il genitore anche con una semplice telefonata – ha messo in allarme genitori che, nella società complessa di oggi, non sanno in realtà come comportarsi con i propri figli; la rappresentazione terroristica di una gioventù tutta violenta ha, sotto un diverso aspetto, preoccupato il mondo degli adulti che ha enfatizzato la criminalità minorile e addebitato troppo facilmente il fenomeno ad un eccessivo paternalismo e pietismo dei giudici. Da ciò è nato da una parte un arroccamento difensivo dei genitori che temono un controllo da parte dei servizi della comunità e da parte del giudice e vogliono che il proprio diritto “sul” e non “per” il bambino sia assoluto e insindacabile e dall'altro la richiesta di un ritorno ad una politica decisamente repressiva per garantire i “benpensanti” dalla minaccia di una gioventù tutta “bruciata”.

Il disegno di legge del Governo cavalca queste spinte irrazionali ed emotive ed imbrocca decisamente scorciatoie apparentemente rassicuranti ma che in realtà non risolvono ed anzi aggravano il problema.

E' vero che l'opinione pubblica – al di là della affermazioni retoriche - ha visuto con forti preoccupazioni il progressivo riconoscimento che il minore è soggetto di diritti e che quindi doveva essere tutelato anche da tutte quel-

le onnipotenze familiari che possono distruggerlo: non è facile accettare l'idea che la famiglia, se è spessissimo un nido di amore, si può non infrequentemente rivelare anche un nido di vipere. Lo spirito di solidale attenzione alle esigenze di crescita umana del ragazzo - che aveva portato, sia pure con qualche contrasto, alla approvazione negli anni sessanta della legge sull'adozione - si è nei successivi anni fortemente appannato: è riemersa, prepotente, l'idea che “il figlio è mio e me lo gestisco io”; che i genitori soli sanno che cosa è il bene del proprio figlio; che sono lividi e sadici aguzzini quegli assistenti sociali, psicologi e giudici che strappano bambini alle proprie amoroze famiglie solo per il gusto di far loro del male. La famiglia deve tornare così ad essere un “porto franco” entro cui tutte le violenze e le sopraffazioni devono essere ritenute lecite; il bambino deve vedere così ridotti i diritti che sono suoi in quanto persona umana perché deve rientrare nel ruolo di mero “figlio di famiglia”; deve essere riesumata e difesa la figura del “padre padrone”, a cui deve essere affiancata la non meno inquietante figura della “madre padrona”, perché il modo di esercizio della propria funzione genitoriale deve essere sostanzialmente insindacabile. E quanto più il rapporto genitori-figli, nel mondo di oggi, diviene insoddisfatto, ambiguo, sfuggente, sfilacciato tanto più il genitore - che sempre più si ritrae da un compito di guida e di sostegno del figlio anche perché non lo conosce e non sa dialogare con lui – si preoccupa che vi possa essere un controllo e un sindacato su un oggetto, il figlio, che ritiene di sua esclusiva proprietà. Il disegno di legge cavalca anche questa diffusa preoccupazione (assai sintomatica è apparsa l'ovazione da stadio che ha accolta al Costanzo show l'affermazione del Ministro Castelli che i tribunali per minorenni sarebbero stati aboliti) riconoscendo – contro la Convenzione ONU sui diritti dei bambini - che gli interessi degli adulti devono prevalere su gli interessi dei bambini; che il doveroso controllo sulle relazioni familiari, per assicurare che fondamentali diritti della persona debole non siano conculcati, deve essere abolito; che il ragazzo privo di autonomi diritti deve rientrare nel potere assoluto della sua famiglia che ne può impunemente trascurare le esigenze essenziali o manipolare la personalità. Ma se i rapporti tra genitori e figli non diverranno migliori e se, anziché sviluppare una maggiore responsabilità genitoriale, si ratificherà la tendenza presente ad un

ritorno autoritario e assolutistico si realizzerà non più pace in famiglia ma solo una strisciante ostilità e disimpegno reciproco. Egualmente è del tutto illusorio ritenere che una maggiore forza repressiva diminuirà il disagio giovanile che si esprime in comportamenti penalmente rilevanti. Non è affatto vero che la minaccia di una sempre maggiore pena carceraria costituisca da una parte una remora alla commissione di reati e dall'altra un valido strumento di recupero. Sul primo versante è da osservare che bisogna essere psicologicamente adulti per orientare le proprie azioni non sulla base delle sollecitazioni del momento ma prevedendo con acutezza e razionalità tutte le conseguenze connesse al proprio comportamento. Il giovane per sua natura è poco razionale, imprevedente, impulsivo, facile preda della suggestione del momento, portato alla trasgressione, spinto dal suo senso di onnipotenza ad essere sicuro che a lui non può venire nessuna conseguenza negativa dalla azione intrapresa. Ritenere che la mera minaccia di una sanzione penale - peraltro molto eventuale per la scarsa efficacia dell'azione investigativa e di controllo (amplissima è la gamma dei reati di cui resta ignoto l'autore) - possa inibire ad un soggetto con forti problemi di adeguata socializzazione la commissione di reati è una pericolosa illusione. Né, sul secondo versante, appare condivisibile la tesi che la detenzione carceraria, per la segregazione e la sofferenza della privazione della libertà imposta, faccia rinsavire il reo e contribuisca alla sua riabilitazione. Innanzi tutto perché è una vecchia concezione quella che vede nella pena e nella sofferenza imposta l'unico strumento per riaffermare la giustizia, retribuire la colpa, assicurare la restaurazione dell'ordine sociale violato: la società è più garantita e riparata se, quanto meno nella maggioranza dei casi, il trattamento usato fuori della segregazione carceraria comporta il recupero della personalità in formazione. Poi perché la segregazione in carcere consente alla criminalità organizzata di fare opera di proselitismo e comunque è nel carcere che si realizzano forme di collegamento delinquenziale che diverranno concretamente operative al momento della riconquista della libertà. Infine perché la carcerazione diviene spesso assai controproducente: innanzi tutto perché il deviante è spesso un soggetto in difficoltà e alla ricerca di una identità ed un ruolo e la sua segregazione con altri egualmente etichettati può comportare una spinta addizionale al delit-



to, pensandosi il soggetto come delinquente e organizzando il suo comportamento in conformità; poi perché la segregazione del condannato dalla società non rimuove le cause che stanno all'origine del comportamento deviante con la conseguenza che, a pena espiata, il nuovo impatto con la vita sociale riprodurrà, spesso in modo aggravato, la situazione di conflitto preesistente. In realtà la prevenzione ed il recupero del ragazzo in gravi difficoltà nel suo processo di socializzazione si realizzano non tanto con la minaccia di una sanzione ma costruendo strutture capaci di sostenerlo, orientarlo e accompagnarlo nel suo itinerario verso una reale integrazione sociale e non con la segregazione nel carcere ma attraverso trattamenti in libertà che riqualifichino la sua esperienza di vita e lo strutturino come persona autonoma e cosciente delle sue potenzialità ma anche delle sue responsabilità. La strada della mera repressione è una strada cieca: o assicura soltanto che, per un breve periodo, persone con difficoltà siano eliminate dal consorzio sociale – ma poi ritorneranno con maggiore aggressività – o impone una continua “escalation” di interventi sempre più segreganti e di durata sempre più lunga. L'esperienza di questi ultimi anni insegna che, da quando la risposta alla devianza minorile non è stata più solo quella della segregazione carceraria, le denunce nei confronti dei minori italiani maggiori di 14 anni sono significativamente diminuite: contro le 31.879 denunce dell'anno 1991 si è avuto un progressivo e costante decremento che ha portato le denunce, nel 1998, a 27.323. Di converso – e il dato è assai significativo – le denunce nei confronti dei minori stranieri, nei cui confronti l'unica risposta alla devianza è stata quella carceraria, sono state in costante aumento passando dalle 3.903 del 1991 alle 7.127 del 1998 con un netto raddoppio. Certamente ha contribuito a questo decremento delle denunce nei

confronti degli italiani, e di converso all'aumento delle denunce nei confronti degli stranieri, il fatto che la popolazione italiana è diminuita mentre quella straniera è aumentata ma questo fatto non giustifica appieno e da solo l'entità di questa andamento a forbice. Ed è anche assai significativo che la percentuale dei minori che commettono delitti nel nostro paese sia di gran lunga inferiore a quella di altri paesi europei che adottano sistemi penali meno “lassisti”, secondo la concezione comune, del nostro: nell'anno 1998 su 1000 minori imputabili la percentuale di minori denunciati è stata del 43,5 in Francia, dell'81,9 in Germania, del 33,0 in Inghilterra e Galles e solo del 9,7 in Italia. Il dato non può non essere messo in correlazione anche al dato sulla percentuale di condanne irrogate a minori: su 100 minori denunciati nell'anno 1998 le condanne sono state 21,3 in Francia, 16,3 in Germania, 62,9 in Inghilterra e Galles e 15,1 in Italia.

4. Inquietante è il disegno di legge del Governo anche sotto altri aspetti. Chi ha un minimo di conoscenza del giudizio minorile sa bene che esso non può essere un giudizio meramente tecnico giuridico: il giudice minorile – al contrario del giudice dei patrimoni o del giudice della sanzione penale a tutela della collettività – non può limitarsi a valutare se un fatto rientra o non nello schema giuridico predisposto dal legislatore e trarne le conseguenze, dichiarando o non la liceità dell'atto e disponendo l'obbligo di effettuare una prestazione dovuta o di riparare il danno arrecato o a subire una pena. Egli ha il compito principale di recuperare e ricostruire relazioni familiari insufficienti e di assicurare un adeguato sviluppo umano del ragazzo: non è un fatto quello che è chiamato a giudicare ma è una situazione che deve essere interpretata e valutata; non è più il passato che deve essere analizzato ma è il futuro che deve essere progettato e costruito; non è solo una norma di legge che deve essere ricercata ed applicata ma è un percorso di sviluppo che, nel rispetto della legge, si deve determinare e svolgere; non sono tanto legami da recidere e poteri da ridurre quanto relazioni da ricostruire.

Questo esige che il giudice sia un giudice veramente specializzato; che nel collegio giudicante siano compresenti saperi diversi e non solo i saperi giuridici; che la decisione sia preceduta ed accompagnata e seguita da un lavoro dei servizi della comunità gli unici che conoscono le potenzialità e le risorse del territorio e che possono costantemente seguire un caso che non si chiude mai con la decisione giudiziale. Il disegno di legge del Governo rinnega tutte e tre questi principi riducendo quindi drasticamente l'adeguata tutela della personalità minorile. La specializzazione del giudice è solo proclamata ma in realtà esclusa quando si attribuisce la materia minorile a sezioni dei tribunali ordinari in cui massima sarà la mobilità dei giudici ed in cui la trattazione anche, anzi prevalentemente, di affari assai diversi renderà di fatto impossibile sia una reale comprensione della complessità dei problemi minorili sia quella capacità di ascoltare e dialogare che è indispensabile per il giudice che voglia veramente ricostruire relazioni interpersonali. La compresenza di saperi diversi è decisamente negata quando si esclude che nei collegi civili partecipino anche giudici esperti nelle scienze umane (e per la verità sembra del tutto illogico che un giudice non togato sia previsto nel giudizio penale ma non lo sia nel civile in cui ancor di più questa presenza è essenziale dovendosi valutare – per esplicito dettato legislativo – l'“interesse” del minore.) Anche l'apporto dei servizi della comunità viene fortemente scoraggiato prevedendo in via principale il ricorso da parte dell'organo giudicante ai servizi centralizzati del Ministero della Giustizia. La sconcertante conclusione è che attraverso questa scellerata operazione politica di restaurazione si torna indietro di settanta anni rinnegando la felice e proficua stagione del riconoscimento che il minore è portatore di diritti e della indispensabilità che i diritti non siano solo proclamati ma anche realmente goduti: ma se si negano i diritti di chi si affaccia alla vita e non è in condizione di potersi difendere da solo si apre una inquietante stagione non solo per i cittadini di età minore ma anche per tutti i deboli della nostra vita sociale e per lo sviluppo civile dell'intera nostra comunità.

*Carlo Alfredo Moro*  
 presidente del Centro Nazionale  
 per la tutela dell'infanzia già presidente  
 di sezione della Corte di Cassazione  
 e del Tribunale dei Minorenni di Roma



# Bene il recupero, ma il minore resta responsabile

**La recrudescenza delle azioni criminali non è da sottovalutare, anche se spesso è da riconnettere a mutamenti e tendenze in atto nella società nel suo complesso, dove isolamento, crisi della famiglia e dei valori tradizionali possono ingenerare reazioni violente nei soggetti in formazione**



Sonia Viale

Il fenomeno della criminalità minorile negli ultimi anni, nonostante i casi eclatanti portati all'attenzione dai mass media, non registra un aumento dal punto di vista quantitativo bensì qualitativo. La recrudescenza in taluni casi delle azioni criminali, non è, comunque, un aspetto da sottovalutare anche se spesso è da riconnettere a mutamenti e tendenze in atto nella società nel suo complesso, dove isolamento, crisi della famiglia e dei valori tradizionali spesso ingenerano reazioni particolarmente violente in soggetti in formazione. La risposta di giustizia alla delinquenza minorile è stata, pertanto, in questi ultimi anni, una risposta che ha perseguito l'obiettivo di un giusto equilibrio tra l'esigenza di recuperare il soggetto deviante alla società e l'esigenza di "stigmatizzare" il comportamento criminale portandolo anche alle sue estreme conseguenze in termini di limitazione della libertà personale.

Tutto ciò all'interno di un sistema, quello dei servizi della giustizia minorile e dell'organizzazione giudiziaria dei Tribunali per i Minorenni, che riconoscendo la specificità dell'intervento processuale e di esecuzione della pena nei confronti del soggetto minore di età,

perseguono finalità di giustizia unitamente all'esigenza di promuovere, fin dal primo ingresso nel circuito penale minorile, percorsi di responsabilizzazione. Tali percorsi precisano e chiarificano il significato della condotta deviante posta in essere e le sue conseguenze sociali, nonché proseguono o avviano a programmi di educazione e formazione, quali interventi prioritari nei confronti di soggetti in età evolutiva.

Al minore occorre attribuire la responsabilità delle sue azioni e delle conseguenze delle medesime. Ma tale processo deve avvenire in via privilegiata attraverso progetti di recupero del minore alla società, impegnandolo attivamente in attività di studio e lavoro anche all'interno delle mura carcerarie quando non ci sono i presupposti per l'applicazione di istituti alternativi alla detenzione.

L'attenzione si è rivolta, inoltre, anche a rendere tale sistema sempre più in grado di dare risposte adeguate ed efficaci alle problematiche della devianza minorile anche mediante il coinvolgimento degli enti locali.

Tuttavia, non si può non sottolineare che ogni ipotesi di modifica in materia viene aprioristicamente rifiutata sebbene sia elaborata sulla base dell'esperienza di chi quotidianamente si confronta con le criticità di un meccanismo che risente del sempre più rapido mutamento delle condizioni sociali, tanto più rispetto a diciassette anni fa quando il processo penale minorile fu approvato.

In particolare con il Disegno di legge presentato dal Ministro della Giustizia l'1 marzo 2002 n.2501, si è inteso intervenire su alcune disposizioni normative che si sono rivelate poco funzionali al meccanismo di trattamento e recupero del minore detenuto. Ad esempio ai sensi dell'art.24 del d.lvo 28 luglio 1989 n.272, per i condannati ultradiciottenni e fino ai ventuno anni, per reati commessi da minorenni, oggi è prevista l'esecuzione della pena esclu-

sivamente negli istituti per minorenni. Questo ha creato numerose situazioni di incompatibilità di trattamento tra soggetti minori di età e soggetti già maggiorenni, che presentano una maggiore strutturazione nelle condotte devianti e costituiscono spesso un modello imitativo per i minorenni, soprattutto nei casi in cui i giovani adulti abbiano già scontato un periodo di detenzione nelle carceri per adulti. A tal fine è stata proposta la possibilità per il giudice di valutare caso per caso, se proseguire l'esecuzione negli istituti per adulti o in quelle per i minori, tenuto conto della personalità del soggetto e delle esigenze trattamentali.

Per quanto riguarda la disciplina processuale, nel disegno di legge anzidetto, non è stata esente da critiche la proposta di modifica all'art.23 del DPR 448/88, per sanare una mera "svista" del legislatore che, all'indomani delle modifiche introdotte con la legge 128/2001, ha di fatti reso inapplicabile la custodia cautelare nei confronti del minorenne autore di furto in abitazione, quando la medesima risulta applicabile per reati ben meno gravi. Tali correttivi erano peraltro stati sollecitati sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di Cassazione. L'adeguamento del sistema degli interventi di giustizia previsti per far fronte al fenomeno della criminalità minorile richiede, pertanto, la possibilità di poter rivedere e riformulare la normativa, laddove non più rispondente alle esigenze operative del trattamento, ovvero non più idonea a porre in essere azioni di contrasto e contenimento efficaci alle esigenze sociali di recupero della marginalità e della devianza minorile e ciò ripropone, per diversi aspetti, l'attualità del disegno di legge proposto dal Ministro Castelli.

Sonia Viale

vice capo dipartimento  
per la Giustizia Minorile

# Se il diritto è “debole” le vittime sono vita, bambini e famiglia

***Solo il riferimento ai valori ultimi può essere la radice di una comunità che ricerca bene comune e giustizia per aprirsi al futuro***

Come diceva Simone Weil «il radicamento è forse il bisogno più importante e più misconosciuto dell'anima umana. È tra i più difficili da definire. Mediante la sua partecipazione reale, attiva e naturale all'esistenza di una collettività che conservi vivi certi tesori del passato e certi presentimenti del futuro, l'essere umano ha una radice [...] A ogni essere umano occorrono radici multiple. Ha bisogno di ricevere quasi tutta la sua vita morale, intellettuale, spirituale tramite gli ambienti cui appartiene naturalmente» (cfr. S. Weil, *La prima radice. Preludio a una dichiarazione dei doveri verso l'essere umano*, Mondadori, 1996, Milano). Se la radice, il legame, la partecipazione, il nutrimento sono le immagini efficaci con cui la filosofa francese descriveva i bisogni più importanti e vitali dell'essere umano, possiamo ben osservare che la nostra epoca non è stata in grado, né lo è tuttora, di garantire — soprattutto ai più indifesi, i bambini — la possibilità di nascere e crescere all'interno di un vero progetto d'amore, in cui la loro vita sia percepita e onorata come il vero e unico bene comune.

Uno dei più gravi attacchi realizzati contro i bambini è stato condotto proprio a partire dal mondo del diritto che ha cessato di essere depositario del sapere riguardante la giustizia (in cui cioè dal diritto derivavano la politica e le scelte concrete) e si è asservito alla volontà della politica stessa (quella meno attenta ai bisogni di cui parlava la Weil), diventandone cieco e sordo strumento. È così che nacquero le leggi contro la vita ed è così che vengono spesso oggi applicate le leggi riguardanti la famiglia, ad esempio quelle riguardanti l'affidamento dei figli: frammentando, separando l'essere umano indifeso dalle fonti originarie del suo nutrimento, rendendolo con ciò assolutamente privo di protezione. Questa cosiddetta “cultura della separazione o scissione” si è espressa con un linguaggio diverso (ma stessi contenuti) nelle varie dimensioni della vita umana: come cultura della morte (per usare un termine usato da Giovanni Paolo II) nell'ambito delle leggi riguardanti la vita, come divorce culture (si veda l'omonimo saggio/scandalo della giornalista americana Barbara Dafoe Whitehead) per quanto riguarda la diffusione di massa della separazione e del divorzio a scapito di qualsiasi tentativo di mediazione tra marito e moglie, come cultura dell'altro come oggetto di consumo-usa e getta-rifiuto da scartare se non mi serve più (come hanno osservato i grandi sociologi, da Baudrillard a Bauman, che tengono al monitor da anni la nostra società e la trasposizione nelle relazioni tra esseri umani del modello antropologico proposto dalla società dei consumi).

Ma in questo scenario, che ha innumerevoli cause, quale è stato e qual è il ruolo complessivo del sistema giuridico che dovrebbe essere, per sua natura, a servizio dell'essere umano e della comunità? Come ha rilevato Giuseppe Dalla Torre, Rettore della Libera Università Maria SS. Assunta-Lumsa di Roma, dobbiamo registrare una tendenza molto marcata: quella del contrarsi della giuridicità, del ritrarsi dell'intervento serio e motivato da rigorose scelte di campo, anche morali e pedagogiche, del legislatore. Questa istanza, solitamente indicata con il termine “diritto debole”, consiste nello «intervento del legislatore avente un contenuto meramente regolamentare, che segni tempi, modi e procedure, senza avere la pretesa di toccare i principi e, quindi, di

fare delle opzioni etiche» (cfr. il notevole studio di G. Dalla Torre, *Le leggi contro la vita*, in Pontificium Consilium Pro Familia-Pontificia Accademia Pro Vita, “*Evangelium Vitae*” e Diritto, Libreria Ed. Vaticana, Roma, 1997, pp. 99-119).

Evidentemente, in tempi di relativismo etico, il diritto debole, che si tiene ben lontano dal riconoscimento di principi irrinunciabili riguardanti la persona umana, sembra essere il modo migliore trovato dal legislatore per lasciare ad ogni individuo la libertà di fare e scegliere secondo il proprio credo personale e privato. In questo atteggiamento però sembra rivivere quell'antico gesto del lavarsene le mani che tanto successo ha avuto nella nostra cultura da duemila anni, e al lavarsene le mani si aggiungono il chiudere gli occhi: davanti al legislatore nessun peso ha l'ecatombe di bambini massacrati dai ferri o dai liquidi letali dell'aborto (oltre 4 milioni dal 1978); nessuna rilevanza hanno i bambini, principali vittime di situazioni familiari che potrebbero essere ricomposte attraverso un adeguato ausilio di mediazione familiare; per non parlare dei figli privati dei loro padri nei casi di separazione/affido, nonostante ormai da decenni autorevoli studiosi americani e italiani abbiano evidenziato i gravi effetti dovuti all'allontanamento dei figli dalla figura paterna.

Ogni giorno però, chi lavora nel sociale, nel volontariato, e ancor più nella scuola soffre in silenzio di fronte al dramma causato dalle conseguenze delle leggi contro la vita: vengano i Signori che combatterono per farle varare mezzo secolo fa, presentandole come conquiste sociali e progresso: vengano e vedano il disastro causato dalle leggi che in modo diseducativo insegnano che la vita umana nascente può essere calpestata, o dalle leggi che hanno fatto a pezzi la famiglia, insegnando che un marito o una moglie (un padre e una madre) possono essere mandati alla discarica e sostituiti come si fa con un'automobile... ma a dire la verità nessuno li ha mai visti questi Signori, tantomeno per parlare con un ragazzo che, interrogato sui motivi delle sue mille assenze, racconta di aver girato la provincia in cerca del padre che non vede da anni, o per incontrare la difficoltà di una madre, sola e umiliata, che è costretta, nonostante una grave malattia, a trovarsi un lavoro in più per acquistare i libri di scuola al figlio, al quale il comune locale ha negato qualsiasi aiuto, anche per quei pochi euro. Il dolore di un numero crescente di bambini e di adolescenti, soli, privati di quelle radici e di quel nutrimento che garantiva lo sviluppo della loro vita morale, spirituale e intellettuale non è un enigma difficile da spiegare: loro hanno bisogno di pochissimo: un padre e una madre, con il loro amore e la loro capacità di difenderli dalle disattenzioni della nostra società, di tutelarli dal cinismo invadente di scelte giuridiche che se ne lavano le mani firmando il loro fiat a semplici applicazioni procedurali meccaniche e di prassi quotidiana.

Loro, i bambini, sacrificati per i valori penultimi, vengono al mondo, ogni volta, di nuovo e di nuovo, per ricordarci quali sono invece i valori ultimi, e in questo sta già tutto il motivo per cui noi (e il legislatore) dovremmo iniziare ad onorare la loro vita, e la loro famiglia.

*Antonello Vanni*

scrittore e docente universitario di bioetica

# Giustizia italiana, reati minorili e convenzione di New York


**La rieducazione del soggetto condannato maggiorenne o minorenni è l'unico obiettivo della sanzione e il diritto penale minorile italiano contiene importanti istituti per seguire le norme internazionali**

**P**er fornire risposte adeguate ai reati commessi dai minori è necessario che le legislazioni penali dimostrino maggior interesse nel promuovere il recupero del reo minore nel perseguimento dell'interesse superiore del fanciullo che, non va dimenticato, è sempre l'obiettivo principale da tener presente così come sancito dall'art. 3 della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo del 1989. Infatti, il trattamento a cui deve venire sottoposto un minore deve essere tale "...da favorire il suo senso della dignità e del valore personale e che rafforzi il suo rispetto per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e che tenga conto della sua età nonché della necessità di facilitare il reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima". (art. 40 Dichiarazione). In quest'ottica, a titolo d'esempio, è da sottolineare come la Dichiarazione preveda la possibilità di adottare provvedimenti senza far ricorso a procedure giudiziarie. Si deve infatti ricordare che l'art. 27 della nostra Costituzione individua nella rieducazione del soggetto condannato l'unico obiettivo della sanzione penale. Il diritto penale minorile italiano prevede imputabilità del minore, secondo il quale il minore di anni quattordici non è imputabile, qualunque sia il reato che abbia commesso, e che per il minore tra i quattordici ed i diciotto anni l'imputabilità vada accertata caso per caso. Queste norme attuano il testo della Convenzione che all' art. 40, comma terzo lettera a, dispone che gli Stati "si sforzino...di stabilire un'età minima al di sotto della quale si presume che i fanciulli non abbiano la capacità di commettere reato". Il reato commesso da soggetto non imputabile per difetto assoluto d'età, ovvero poiché ritenuto in concreto incapace di intendere e di volere, non resta comunque senza conseguenze per il diritto penale; resta aperta la possibilità dell'applicazione di una misura di sicurezza (in particolare libertà vigilata, permanenza in casa, ricovero in comunità o riformatorio giudiziario) quando si tratti di gravi reati e vi sia constatata pericolosità sociale del prosciolti per difetto di imputabilità. Nel caso, invece, in cui il minore sia ritenuto capace di intendere e di volere e quindi possa rispondere penalmente del reato commesso, può beneficiare di una particolare circostanza attenuante che consente ai giudici minorili di irrogare pene in genere contenute per fatti che, se commessi da un maggiorenne, porterebbero a condanne pesanti. Se il giudice accerta che il minore è imputabile, prima di passare al giudizio vero e proprio deve verificare che non vi siano le condizioni per la pronuncia dell'irrelevanza del fatto al fine di una rapida ed "indolore" uscita del minore dal processo penale per la rapidità dei tempi della pronuncia. Il giudice ricorre, invece, alla sospensione del processo dopo aver stabilito che il minore giudicabile è impu-

tabile e che il fatto per cui si procede non è irrilevante. A questo punto il giudice potrà verificare se sia possibile sospendere il processo per mettere il minore alla prova, sulla base di un programma redatto dal servizio sociale per minori. Queste attività necessitano della collaborazione della famiglia, del volontariato. Il perdono giudiziale è forse il più noto tra gli strumenti indulgenziali a disposizione del giudice minorile. È molto utilizzato poiché risponde a logiche indulgenziali anche se può talora indurre il minore a ritenere che le sue azioni restino in ogni caso prive di sanzione, con il conseguente pericolo di recidiva. Sulla medesima linea di una politica criminale improntata a mitezza si muove la sospensione condizionale della pena. Come per il perdono giudiziale, il giudice deve presumere che il condannato si asterrà dal commettere ulteriori reati, ma va detto che la misura viene concessa con una certa larghezza anche in assenza di precisi riscontri al riguardo. A differenza del perdono, la sospensione della pena ha un effetto di stigmatizzazione ben maggiore, posto che viene iscritta sul certificato penale del condannato e non viene automaticamente cancellata al compimento del ventunesimo anno, e soprattutto può essere revocata. Infine, vi sono anche le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi come: la semidetenzione, con obbligo di trascorrere in istituto dieci ore al giorno, la libertà controllata che implica una serie variabile di divieti ed obblighi per il condannato, e le sanzioni pecuniarie irrogate in luogo di quelle detentive. In ultimissima analisi bisogna far riferimento ad un'ipotesi molto particolare ma in Italia ancora tutta da sperimentare e non molto diffusa. Si tratta dell'ipotesi di "mediation" che permette al giudice minorile di impartire specifiche prescrizioni dirette "a riparare le conseguenze del reato ed a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato". Il sistema penale e processuale minorile italiano è un sistema elastico e finalizzato nelle sue linee generali a dare risposte il più possibile extracarcerarie. Certamente vi sono varie sfide per il sistema penale minorile: quella più difficile è probabilmente rappresentata dalle fasce più marginali ed instabili della popolazione giovanile, in particolare dai ragazzi nomadi e dagli stranieri irregolari, che vivono spesso in gravi condizioni di deprivazione materiale e morale e con rischi continui di coinvolgimento in attività criminali, quali furti in abitazione per i nomadi e lo spaccio di stupefacenti per gli extra-comunitari. Le misure alternative alla detenzione non sono in realtà applicabili a questi minori, così come per loro non è ipotizzabile alcun progetto di messa alla prova, né un coinvolgimento dell'ambiente in cui vivono, della famiglia che non esiste o che può essere la vera mandante dei reati che commettono, della scuola che non frequentano e del lavoro, inteso come occupazione stabile e regolare, che non hanno e che non avranno mai. Bisogna allora osservare che certamente questo sistema penale, fondato su un'ampia discrezionalità del giudice e sulla mobilitazione di risorse che spesso non ci sono, rischia di creare delle disparità di trattamento e che, se ciò di per sé non rappresenta una violazione del principio di uguaglianza di fronte alla legge, certamente sollecita uno sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti per trovare soluzioni di progettualità praticabile, pena la creazione di un vero e proprio doppio binario nel trattamento penale del minore.

*Matteo Corrado*

direttore progetti istituto internazionale di studi sui diritti dell'uomo



# Istituti giuridici per i minorenni

## FORMULE DI PROSCIoglimento

Si applicano quando il minore autore di reato non è "imputabile" oppure lo Stato non ha interesse a perseguirlo in quanto il suo comportamento non è significativo di una scelta strutturata in senso trasgressivo e il processo non può perseguire finalità educative.

### "Non luogo a procedere per non imputabilità" per i soggetti minori di quattordici anni

Non è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni in quanto, al di sotto di tale età, un soggetto non può essere considerato capace d'intendere e di volere. Quando vi è incertezza sulla minore età dell'imputato è previsto che il giudice possa disporre, anche d'ufficio, una perizia. Quando anche dopo la perizia permangono dubbi sulla minore età, questa è presunta ad ogni effetto. Nei confronti dei soggetti non imputabili che hanno posto in essere fatti previsti dalla legge come delitto e che risultino "pericolosi", tenuto conto della gravità del fatto, il giudice può disporre una misura di sicurezza (articoli 85 e 97 del codice penale; articoli 8 e 26 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)

### "Non luogo a procedere per non imputabilità" per incapacità di intendere e di volere (immaturità)

E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto anni, se aveva capacità d'intendere e di volere, ma la pena è diminuita.

### La "capacità di intendere e di volere" in un minore non è mai presunta ma deve essere sempre dimostrata.

La valutazione concerne l'accertamento della capacità del minore, al momento della commissione del fatto, di rendersi conto del significato antisociale del reato compiuto e di valutarne le conseguenze. (art. 98 codice penale; art.11 del r.d.l. 20 luglio 1934, n.1404 e successive modifiche; art.9 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)

### "Non luogo a procedere per irrilevanza del fatto"

E' possibile quando esistono tre condizioni: il reato è tenue, il comportamento del minore è occasionale, l'ulteriore corso del procedimento pregiudicherebbe le esigenze educative del minore. Recentemente la Corte Costituzionale, con sentenza n.149 del 5 - 9/05/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.27, comma 4, del D.P.R. 22/09/88, n.488, nella parte in cui prevede che la sentenza di proscioglimento per irrilevanza del fatto possa essere pronunciata solo nell'udienza preliminare, nel giudizio immediato e nel giudizio direttissimo (art. 27 del D.P.R. 448 del 22/09/88; art. 26 del D.Lvo 272 del 28/07/89).

### Perdono giudiziale

Il giudice, tenuto conto della gravità del reato e della "capacità a delinquere" del minore, può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio o, qualora si proceda al giudizio, può astenersi dal pronunciare condanna, quando si presume che il minore si asterrà dal commettere ulteriori reati. Tale istituto giuridico può essere concesso una sola volta in relazione alla quantità di pena detentiva e pecuniaria da irrogare; la prima non deve essere superiore a due anni, la seconda non deve essere superiore a 3 milioni di lire). (artt. 133 e 169 del codice penale; art. 32 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988).

### Sospensione del processo e messa alla prova

Il giudice può disporre la sospensione del processo e la messa alla prova quando ritiene di dover valutare la personalità del minore all'esito della prova stessa. Il processo è sospeso per un periodo non superiore a 3 anni quando si procede per reati per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a 12 anni. Negli altri casi per un periodo non superiore ad 1 anno. Con l'ordinanza di sospensione il giudice affida il minore ai Servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia per interventi di osservazione, trattamento e sostegno anche in collaborazione con i Servizi degli enti locali. Inoltre, il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato. Decorso il periodo di sospensione, il giudice, tenuto conto del comportamento del minore e dell'evoluzione della sua personalità, se ritiene che la prova abbia dato esito positivo, dichiara estinto il reato. Articoli 28 e 29 del D.P.R. 448 del 22/09/88; art. 27 del D.Lvo 272 del 28/07/89).

### La mediazione penale

La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale. In quest'ultimo campo il conflitto si configura come reato.

### MISURE CAUTELARI NON DETENTIVE

Sono misure limitative della libertà personale diverse dalla custodia cautelare che il giudice può applicare nel corso del procedimento al minore imputabile: prescrizioni, permanenza in casa, collocamento in comunità. Quando è disposta una misura cautelare il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile affinché svolgano interventi di sostegno e controllo in collaborazione con i Servizi

di assistenza dell'ente locale. La misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata. (art. 19 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 275 codice procedura penale)

### Prescrizioni

Il giudice può impartire al minore specifiche prescrizioni inerenti attività di studio o di lavoro o altre attività utili per la sua educazione al fine di non interrompere i processi educativi in atto; tali obblighi hanno efficacia per due mesi e sono rinnovabili una sola volta, per esigenze probatorie. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni, il giudice può disporre la misura della permanenza in casa. (art. 20 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)

### Permanenza in casa

Con il provvedimento che dispone la permanenza in casa il giudice prescrive al soggetto minore di permanere presso l'abitazione familiare. Contestualmente può disporre limiti e divieti alla facoltà del minore di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. Nel caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi a lui imposti o nel caso di allontanamento ingiustificato dalla abitazione, il giudice può disporre la misura del collocamento in comunità. (art. 21 del D.P.R. 448 del 22/09/88)

### Collocamento in comunità

Con il provvedimento che dispone il collocamento in comunità il giudice ordina che il minore sia affidato ad una comunità pubblica o autorizzata.

Il responsabile della comunità collabora con i Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale. Nel caso di gravi e ripetute violazioni delle prescrizioni imposte o di allontanamento ingiustificato dalla comunità, il giudice può imporre la misura della custodia cautelare (art. 22 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988; art. 10 D.Lvo 272 del 28 luglio 1989)

### MISURE DI SICUREZZA

Sono applicabili ai minorenni non imputabili ai sensi degli art. 97 e 98 c.p. (per non aver compiuto gli anni 14 o per "incapacità di intendere e di volere", cosiddetta immaturità) autori di reato e ai minorenni condannati.

La richiesta del pubblico ministero di applicare una misura di sicurezza, accolta o respinta dal giudice, va sempre inviata al Tribunale per i Minorenni.

Il Tribunale per i Minorenni procede al giudizio sulla pericolosità sociale e decide con sentenza sentiti il minore, l'esercente la potestà dei genitori, l'eventuale affidatario e i Servizi minorili della Giustizia e dell'Ente Locale.

Quando è disposta una misura di sicurezza il minore è affidato ai Servizi della Giustizia Minorile e dell'Ente Locale affinché svolgano interventi di sostegno e controllo al fine di avviare un processo di responsabilizzazione dello stesso. La misura di sicurezza si esegue anche nei confronti di coloro che nel corso dell'esecuzione abbiano compiuto il diciottesimo ma non il ventunesimo anno di età ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 272/89.

(Articoli 36, 37, 38, 39, 40 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)

### Libertà vigilata


Si applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dagli artt.20 e 21 del D.P.R. 448/88: "Prescrizioni" e "Permanenza in casa". L'Autorità di pubblica sicurezza vigila sull'applicazione della libertà vigilata che non può avere durata inferiore ad un anno.

E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minore al fine di non interrompere i processi educativi in atto. (Artt. 20 e 21 del D.P.R. 448 del 22 settembre 1988)

### Riformatorio giudiziario

Si applica nei confronti di minorenni non imputabili autori di reato ed è eseguita nelle forme previste dall'art.22 del D.P.R. 448/88: "Collocamento in comunità". E' previsto che il giudice possa prescrivere attività di studio o di lavoro o altre attività utili per l'educazione del minore al fine di non interrompere i processi educativi in atto. (Art.22 del D.P.R. 448 del 22/09/1988)

Fonte: ISTAT, anno 2004 con applicazione di misure cautelari, composizione percentuale secondo lo tipologia di misura: libertà vigilata, libertà.





# Devianza minorile, eziologia e patogenesi

***Comportamenti aberranti che violano le norme sociali e della giustizia  
che possono anche rappresentare disturbi psicologici***

In questa sede quello che mi sono proposta di comunicare è una breve esposizione dell'analisi dei dati che ho raccolto dalla Letteratura Scientifica Internazionale.

Vorrei inoltre chiarire che il concetto da cui sono partita, quello di "devianza minorile", è inteso in senso lato, includendo forme di comportamento che violano qualunque norma. Per cui ho preso in esame tutti i comportamenti antisociali, non solo quelli identificati come tali dal sistema della giustizia minorile, ma anche il Disturbo della Condotta e il Disturbo Oppositivo Provocatorio (DSM IV), che spesso rappresentano le prime manifestazioni della delinquenza giovanile.

## RIFLESSIONI

Il tema della devianza minorile è un tema che ha interessato e continua ad interessare tutti, ed a volte, purtroppo, anche direttamente. Leggere sui quotidiani crimini raccapriccianti compiuti da minori, insieme ad altro genere di comportamenti devianti sembra stia diventando una realtà quotidiana.

Il sistema giustizia ha mostrato particolare interesse verso i soggetti in età evolutiva, orientando l'attenzione verso il valore educativo che la pena può assumere, acquisendo il concetto di responsabilizzazione come regola base da cui partire, o meglio obiettivo verso cui procedere.

Personalmente, però, ritengo che ciò che ancora manchi, nonostante gli innegabili progressi compiuti nel corso degli anni, è un'adeguata analisi delle cause e dei meccanismi di insorgenza: comprendere ciò che spinge un adolescente ad andare oltre un "naturale" desiderio di violazione della norma, che lo porta spesso a doversi confrontare con il sistema di giustizia, dovrebbe superare la semplice e comoda ricerca di cause uniche. Una molteplicità di fattori possono essere coinvolti nell'insorgenza di un comportamento deviante, fattori che a loro volta possono assumere una valenza diversa per

ognuno dei soggetti interessati dal problema.

## RISULTATI

Ho preso in considerazione la letteratura scientifica internazionale passata e presente, analizzando singolarmente ognuno dei fattori coinvolti, cercando di ottenere una visione multifattoriale del "fenomeno". Oggetto di studio sono stati: il contesto familiare, gli effetti genetici, le differenze di genere, i deficit neuropsicologici, le risposte psicofisiologiche, le caratteristiche genitoriali.

Rispetto all'eziologia della devianza minorile ho analizzato gli studi condotti sull'incidenza della classe sociale sul comportamento antisociale negli adolescenti. Uno studio condotto su un campione di ricerca composto da adolescenti adottati prima dei tre anni di età, che consente di separare fattori genetici e ambiente prenatale dalle condizioni di educazione post-natale, ha mostrato chiaramente che gli effetti ambientali spiegano alcuni ma non tutti i comportamenti antisociali. Studi condotti sui gemelli hanno mostrato che gli effetti genetici sono "importanti" nel comportamento antisociale manifesto; questi risultati concordano con le differenze di genere (il comportamento antisociale si presenta più frequentemente nei maschi che nelle femmine) riscontrate in studi statistici condotti in tutti i paesi. Dall'analisi della patogenesi sono emersi deficit neuropsicologici e particolari risposte psicofisiologiche quale contributo allo sviluppo del comportamento antisociale. Sono stati riscontrati deficit nell'area delle funzioni esecutive quali: le capacità di sintesi, pianificazione, inibizione di risposte appropriate, flessibilità mentale, sintassi, attenzione e

concentrazione. Questi risultati concordano con la frequente comorbidità di comportamento antisociale e Disturbo da Deficit dell'Attenzione/Iperattività. La ricerca psicofisiologica ha fornito importanti dati che dimostrano che bassi livelli di arousal e di orientamento riscontrati in adolescenti possono essere correlati con la probabilità di sviluppare in futuro delinquenza. Le stesse caratteristiche psicofisiologiche sono state riportate in adulti con personalità antisociale.

Rispetto alle caratteristiche genitoriali, frequente è soffermare l'attenzione sugli aspetti psicopatologici dei genitori, trascurando l'analisi dei tratti normali di personalità. La personalità dei genitori può essere legata ai comportamenti problematici dei figli sia attraverso processi diretti come il modellamento del comportamento o la trasmissione genetica, sia indirettamente influenzando lo stile parentale e l'interazione genitore-figlio, preparando ad esempio l'iperattività del bambino al rischio di sviluppare comportamenti antisociali.


*Luana Rizzi*

specialista in psicologia giuridica,  
psicopatologia e psicodiagnostica forense



# Dalla parte del “punto di vista bambino”

***Vi sono raccomandazioni europee, indicazioni del Comitato internazionale per i diritti dell'infanzia, documenti e mozioni di enti, istituzioni, associazioni e prese di posizione di autorevoli personalità che caldeggiavano la realizzazione di tale figura, che potrebbe concorrere ad una riforma della giustizia minorile***



Francesco Milanese

**A**nche in questa legislatura, come già nella precedente, il percorso legislativo che avrebbe dovuto condurre all'istituzione del Garante nazionale per l'infanzia si è arenato ed oramai pare certo che non ci saranno i tempi per giungere alla sua approvazione. Nonostante ciò il grado di maturazione del lavoro di riflessione condotta in ambienti scientifici legati alla cultura dei diritti dei minori, sulla proposizione di una legge nazionale per l'istituzione di un Garante per l'infanzia nazionale è giunto ad un livello piuttosto alto e largamente condiviso.

Vi sono raccomandazioni europee, indicazioni del Comitato internazionale per i diritti dell'infanzia, documenti e mozioni di enti, istituzioni, associazioni nonché prese di posizione di autorevoli personalità che caldeggiavano la realizzazione di tale figura che potrebbe concorrere, e non già essere d'ostacolo, ad una riforma della giustizia minorile.

Purtroppo si nota che il dibattito tra le forze politiche in parlamento sulla figura del Garante prende quota proprio mentre più alto è il confronto sul futuro dei Tribunali per i minorenni. A volte questa polemica si orienta sull'accentuazione dell'esigenza di riformare la legislazione carente o gli aspetti di procedura, altre volte si concentra sulle competenze del Tribunale per i minorenni. Anche se fondamentale, la questione della giustizia minorile, che si è cristallizzata in un duro scontro politico e parlamentare, non esaurisce il problema della riforma del sistema della tutela dei diritti dei

minori a cui necessariamente si connette la figura del Garante. Esso infatti potrebbe rappresentare quella integrazione tra la tutela giurisdizionale e quella non giurisdizionale che si deve realizzare al più presto anche nel nostro paese.

Oramai infatti mentre stanno crescendo le regioni che si dotano di figure di garanzia, manca una legislazione nazionale che assicuri la risoluzione di alcuni problemi delicati e cruciali in ordine all'effettività dell'attività di tale sistema di tutela. Solo una posizione "datata" può oggi ritenere che la tutela dei diritti dei minori passi in via esclusiva dalla giustizia minorile, per cui riformando quella si dovrebbero risolvere tutti i problemi che ne derivano. Non sono questioni che concernono la giustizia minorile i problemi dell'esercizio dei diritti dei minori di fronte alla salute, la scuola, il lavoro, la televisione, cioè momenti ordinari della vita in cui si giocano però rilevanti aspetti dei diritti all'educazione, alla libertà di espressione, alla partecipazione ai processi decisionali, e via dicendo. Rimane carente il tema della rappresentazione dei minori nel processo quando questi sia vittima dell'adulto ma non ci si trovi nei percorsi della giustizia minorile, bensì di quella adulta. Per comune esperienza e semplice constatazione, il nostro processo penale è molto garantista nei confronti dell'imputato, ma non altrettanto verso la vittima del reato stesso e troppe volte il minore non è presente in un procedimento in cui egli sia vittima di gravi reati da parte dei suoi genitori, se non nel ruolo di testimone, e dunque con una responsabilità enorme, ma scarsissimi vantaggi. Nessuno di questi temi è risolto dall'esito del dibattito sulla chiusura o meno del Tribunale per i minorenni. Sarebbero invece questi i temi centrali su cui riflettere in ordine alle funzioni da attribuirsi alle figure di garanzia realizzate come istituzioni di tutela non-giurisdizionale dei minori a diversi livelli (Nazionale, Regionale) integrati tra loro.

Alcune essenziali caratteristiche comuni. Innanzitutto, trattandosi di una magistratura di persuasione, è necessario porre grande attenzione alla modalità di selezione di coloro che saranno chiamati a svolgere tale incarico nonché alla

necessità di garantire all'Ufficio la massima indipendenza ed autonomia, privilegiandone la collocazione nell'alveo istituzionale delle assemblee elettive; è infatti nella costante relazione con il legislatore che esso può svolgere una funzione essenziale di rappresentazione degli interessi dei minori, in modo da poter pervasivamente introdurre il "punto di vista bambino" nel processo legislativo attuato dai Consigli Regionali e dal Parlamento. Come già considerato sopra, oggi il problema della tutela dei minori necessariamente deve passare attraverso una riforma delle modalità con cui viene rappresentato nei procedimenti amministrativi e giudiziari che lo riguardano; per questo è fondamentale riformare il sistema della tutela e della curatela a partire dal fatto di attribuire al garante il compito di formazione e di aggiornamento e consulenza verso i tutori e curatori volontari.

È altrettanto generalmente condiviso che il garante dovrebbe svolgere un compito di raccordo tra gli organi dell'Autorità giudiziaria e la Pubblica amministrazione in ordine a segnalazioni, azioni di protezione e vigilanza sui minori all'esterno della famiglia o comunque che vivono in situazioni di disagio, nonché in quelle situazioni in cui vi sia una scarsa integrazione tra i diversi servizi con compiti di cura e assistenza sugli adulti di riferimento.

Infine ma non di minor valore, proprio per le considerazioni fin qui espresse, al Garante per l'infanzia spetta il compito di sviluppare una costante promozione di iniziative culturali, formative ed informative sui diritti dei minori tese a far conoscere ed utilizzare la Convenzione internazionale e quella Europea sui diritti dell'infanzia. Senza una nuova cultura diffusa e capillare infatti anche l'azione del migliore magistrato rimane sterilmente confinata ad un segmento e scarsamente incisiva sull'intero contesto di vita del bambino. Un contesto che si articola di tanti ambienti: la famiglia la scuola la società e deve poter trovare in ciascuno di essi un continuum di tutela.

*Francesco Milanese*  
tutore pubblico dei minori  
del Friuli Venezia Giulia

# La mediazione familiare e penale minorile: una risorsa per i minori

***“Ho imparato attraverso la più amara esperienza questa lezione suprema: conservare la mia rabbia e, come il calore conservato si trasforma in energia, allo stesso modo la nostra rabbia può essere trasformata in una forza che riuscirà a muovere il mondo”.* Mahatma Gandhi**

La considerazione che la norma giuridica non è una monade, estranea al contesto sociale e alle condizioni soggettive delle parti, ma estremamente connessa ad esse, se è valida per tutti i campi del diritto, è pur vero, però che ve ne sono alcuni quali ad es. il diritto penale, il diritto di famiglia in cui lo è maggiormente.

Ne costituiscono un esempio eclatante, le contese tra coniugi, dai contenuti surreali, le quali spesso celano non già una lesione del diritto soggettivo e, come tale azionabile e tutelabile giuridicamente, ma rappresentano, invece, la punta di una situazione conflittuale in cui ad essere lesa è la propria affettività. Quando un coniuge è abbandonato il cambio improvviso del ruolo genitoriale e coniugale, le frustrazioni per aspettative disattese e incomprensioni, l'orgoglio le difficoltà di mettersi in discussione rendono verosimile come unico traguardo quella di: vincere la causa. Ma la logica antagonista, suita dei procedimenti giudiziari non aiuta ad elaborare quella sofferenza psicologica per cui si chiede giustizia, e che necessita in primis della ripresa del dialogo. La mediazione trae origine, infatti, dalla consapevolezza dell'importanza di ricominciare ad ascoltarsi, in un contesto neutro, dinanzi ad un terzo imparziale, che aiuti i coniugi a risolvere il conflitto, insegnando a scindere il ruolo genitoriale da quello coniugale, senza imporre alcunchè.

E' evidente quindi perchè per molti autori rappresenta una "giustizia compositiva" che da contezza soprattutto a quel "preminente interesse del minore", spesso annientato a mero flatus vocis nelle diatribe giudiziarie. Nonostante, sia nata intorno agli anni 70 nei Paesi di origine Anglo Sassone, solo nell'ultimo decennio ha incominciato a diffondersi in Italia, in cui è ancora

avvolta da un alone di mistero, non essendo perfettamente conosciuta e perciò spesso confusa con la consulenza legale, terapia di coppia o arbitrato, da cui si differenzia nettamente. Ben presente, invece, nello scenario normativo internazionale, che già con la risoluzione n. 616/98 adottata dal Consiglio d'Europa ne ha affermato l'importanza di aumentarne l'utilizzo in considerazione del bisogno di garantire "la tutela dell'interesse superiore del fanciullo soprattutto in relazione al diritto di visita in costanza di separazione e divorzio, ribadendo quanto già previsto nell'art.13 della Convenzione Europea sull'esercizio dei Diritti dei Bambini, che la include tra le misure atte a risolvere le dispute dei minori. Nel nostro ordinamento in cui ci sono frammentari riferimenti normativi ad essa, la mediazione è stata ufficializzata dai Tribunali, in quanto connessa a quel tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 708 c.p.c., all'art. 155 c.c. in base al quale il giudice "nell'emanare i provvedimenti relativi all'affidamento dei figli e al loro contributo economico deve tener conto degli accordi delle parti", il che legittima ogni valida iniziativa volta a salvaguardare i minori.

Il riconoscimento in capo al minore di diritti soggettivi, dell'importanza di salvaguardare il suo sviluppo psicologico, sono la ratio a cui s'ispirano le decisioni giudiziarie in sede civile, e penale. Quando parliamo di minori, infatti, l'immaginario collettivo colorandoli di rosa va alla fragilità e bisogno di tutela di bambini contesi nell'affidamento, abbandonati o abusati.

Ma accanto a queste situazioni, esiste un altro tipo di fragilità in cui i minori hanno ancora più bisogno di tutela, oscuriti dal peso del degrado sociale e/o psicologico in cui vivono e spesso

sono troppo velocemente etichettati ad autori di reato. Per tale consapevolezza il legislatore ha strutturato il processo penale minorile con proprie specificità basandolo sia sulla specializzazione dei giudici e volto alla funzione del recupero del minore deviante. L'adolescenza, infatti, che già di per sé è la fase più critica della vita, in cui l'identificazione del sé è resa ancora più difficile da contesti familiari difficili, spesso si macchia di un reato, frettolosamente definito gioco dai mass media, ma che spesso è invece sintomo di una devianza rispetto alla quale l'approccio non può essere circoscritto al solo minore, riguardando spesso tutto il contesto familiare ed il rapporto con la vittima.

Una elaborazione di quanto commesso in un percorso di mediazione con la vittima è fondamentale per attuare quel processo educativo a cui il recupero deve tendere.

Diverse, sono le esperienze, ormai esistenti in Italia che hanno portato all'istituzione di Uffici per la Mediazione Penale, tra cui per es. quello di Bari. Fondamento legislativo è il DPR 448/88 che prevede un'ampia applicazione di misure riconciliative e riparative nell'applicare la sospensione del processo e messa alla prova.


Attuale, pertanto è più che mai, è il messaggio di Coogler "la mediazione ha tramutato la mia rabbia in ciò che io considero una forza per riuscire ad andare verso un mondo più umano per coloro che decideranno di seguire le mie impronte".

*Lucia Saporito*

avvocato, specializzata in criminologia e legislazione minorile  
presidente onlus Idealmente (per un aiuto nel disagio psichico familiare)

# L'importante è non interrompere i processi educativi

*La detenzione in istituti penali rappresenta il mantenimento dello status quo, un modo cioè per rimandare o non affrontare nel modo giusto la questione dei giovani stranieri, i nuovi reietti della società multietnica, quasi non fossero soggetti di diritto e perciò inesistenti o invisibili*



Serenella Pesarin

**N**el variegato universo di stranieri presenti nelle strutture penali minorili, autentici crocevia di problematicità esistenziali, le categorie di minore straniero che s'incontrano sono molto diverse: se nei servizi di accoglienza le utenze straniere cambiano, a seconda del paese di provenienza e dello status della migrazione, il substrato motivazionale che genera il comportamento delinquenziale, sebbene si colori di varie sfaccettature, va spesso inquadrato nella commissione di quelli che si possono chiamare "reati di sopravvivenza" sia in senso meramente economico, sia soprattutto in chiave identitaria.

Il carcere, così come le strutture penali minorili in genere, non possono rappresentare la "disarica" dei problemi sociali, sebbene, in virtù della detenzione paradossalmente si attivano, per questi minori, le prime significative esperienze di supporto sociale. Quello che difficilmente si trova in un contesto societario divenuto multietnico, nella giustizia minorile, invece, si sta cominciando a profilare, in modo convinto ed efficace, sotto il profilo normativo e socio-educativo. Qui si comincia infatti a considerare la fattibilità di alcuni progetti educativi individualizza-

ti, per via della nuova filosofia normativa introdotta dal DPR 448/88 e soprattutto dal successivo DL 272/89, con cui il nuovo processo penale minorile focalizza l'obiettivo "di non interrompere i processi educativi in atto", laddove questi ultimi ci siano.


Dal concetto retributivo della pena, il male va ricompensato solo con altrettanto male ovvero il colpevole deve essere punito solo col carcere, si passa, così, al concetto trattamentale e di reinserimento del reo. Ma per consentire tale risultato pedagogico, le azioni e gli interventi posti in essere nei confronti dei minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile, devono organizzarsi attraverso una progettualità di tipo dinamico-reticolare che sta comportando la sinergia tra il Dipartimento della Giustizia Minorile e le altre realtà istituzionali e socio-economiche esistenti sull'intero territorio nazionale.

Se dunque è possibile una nuova attenzione verso i processi educativi o il coinvolgimento in progetti di inserimento socio-lavorativo, nella giustizia minorile va posto come maggior nodo problematico quello della diversità culturale. La diversità culturale di origine deve infatti essere occasione per riflettere, considerando che, allo stato attuale, i progetti di rieducazione lasciano completamente insoluti i bisogni formativi degli stranieri sul piano identitario. La detenzione in istituti penali rappresenta il mantenimento dello status quo, un modo cioè per rimandare o non affrontare nel modo giusto la questione dei giovani stranieri, i nuovi reietti della società multietnica, quasi non fossero soggetti di diritto e perciò inesistenti o invisibili.

Il binomio detenzione-rieducazione, tuttavia, appare a molti ormai come inscindibile, anche se corre l'obbligo della "sicurezza sociale" che comporta inevitabilmente una maggiore attenzione verso la prima esigenza (detenzione) a discapito della seconda (rieducazio-

ne). Il trattamento educativo, che va posto in termini di mediazione e di continua comunicazione, può raggiungere determinati risultati solo attraverso l'introduzione di modelli concettualizzati, fondati su saperi vissuti e investigati. In altri termini, l'attenzione verso queste nuove utenze straniere deve rientrare nel quadro generale di quella sfida della diversità culturale che sta trasformando le nostre società e che, nello specifico del problema di cui ci occupiamo, non può comportare trattamenti di scarto, di indifferenza verso la diversità, di negligenza verso minori completamente a rischio sia allorché trattenuti, sia allorché, scontata la pena, tornano in libertà col rischio dell'espulsione, qualora non riescano a integrarsi nel tessuto socio-produttivo. La carcerazione, al di là delle istanze finalizzate alla "riparazione" del reato commesso, genera alcuni vissuti particolari, innanzitutto in relazione a se stessi. I sentimenti, espressi e non, giocano un ruolo estremamente delicato e nella fattispecie la solitudine e la nostalgia di casa, l'assenza delle persone care, aumentano lo status di precarietà, il rischio di perdita di senso, di speranza, di fiducia: talvolta si assiste alla rinuncia del proprio habitus etnico a vantaggio di un'adesione totale e incondizionata alla cultura assimilante dell'altro.

In relazione al gruppo, invece, si può affermare che non c'è luogo più meticcio di un istituto penale minorile o di una comunità ministeriale. La cella, la stanza, i luoghi di coabitazione e di convivenza diventano, in questo senso, degli autentici laboratori interculturali, in cui necessariamente i minori devono interagire a partire dalle tantissime forme di etnicizzazione, a volte manifestalmente esasperate, a volte inadeguate. Insomma i ragazzi reclusi devono fare i conti con una convivenza coatta che li obbliga o alla conoscenza o alla rigidità. Ecco allora che l'operatore, in quanto agente di cambiamen-



to, accompagnatore del processo di maturazione, deve tentare di avviare processi di comprensione empatica e, da qui, tentare di favorire incontri formali e colloquiali, tra minori, su tematiche e pratiche che riescano intanto a stemperare gli eccessi stressanti della chiusura, dell'incomprensione, della continua conflittualità.

La mediazione è importantissima con i minori stranieri, anche se per molti versi occorre relazionarsi con essi esattamente come si fa con qualunque altro adolescente, pensando insieme "cose" da adolescenti, proponendo percorsi riabilitativi senza moralismi, promuovendo e divulgando progetti di qualità, quali potrebbero essere gli affidi familiari o la formazione di tutori specializzati in materia minorile, persone di riferimento valide che facciano da ponte per l'integrazione. Mediare, dunque, per aiutare a reinserirsi in una possibile realtà sociale con progetti educativi che vadano oltre le strutture penitenziarie: qui occorre il confronto

diretto fra tutte le istituzioni titolate al trattamento dei minori stranieri al fine di esplicitarne disparità operative e avviare un confronto che faciliti l'integrazione. L'alternativa che, altrimenti, si presenta per il futuro multiculturale non ammette sconti o deroghe: o si investe in dialogo, fiducia, comprensione e collaborazione o prenderanno sempre più piede, nel nostro paese, il disagio, l'esclusione, la marginalità, il conflitto.

Ciò che realmente si può fare per questi giovani utenti, la cui situazione è aggravata da un determinismo etnicizzato, deve avviarsi a partire dall'ammissione del disagio che lo straniero, il diverso, il "colorato" avverte. Gli sfondi educativi sono necessari per disinnescare quelle false attribuzioni che impediscono di decentrarsi, emotivamente e cognitivamente, da tutto ciò che in quell'etnia scorgiamo: e ciò è necessario se l'altro appare realmente per quello che è, piuttosto che rappresentazione angosciante di tutte le paure provenienti dalle sfide contemporanee. La sfida del terzo millennio non la si potrà controbilanciare se non si investe sul capitale umano, sulle risorse conoscitive, e se il territorio rimane indifferente sull'effettiva integrazione multiculturale.

Quando i confini geo-politici erano ben definiti, le barriere culturali e linguistiche tenevano fuori gli stranieri da una patria monoculturale e monolinguistica, e l'autoctonia costituiva la sola

legge del paese che con la diversità non aveva nessuna forma di frequentazione, se non in termini di ospitalità, oppure di esportazione migratoria verso altri paesi europei o d'oltreoceano più ricchi di noi.

L'esperienza di lavoro educativo con gli stranieri, nella giustizia minorile multietnica, radica nell'esperienza umana e professionale il fascino entusiasmante e provocatorio dell'alterità, a prescindere dal colore della pelle o dalla ricchezza del portafoglio o dalla regione di appartenenza o dalla fede professata o dal reato commesso. Il contatto con la diversità può diventare allora affascinante e stimolante se si percepisce che la devianza minorile è una diversità tutta da scoprire e da capire, una diversità che pone molti più interrogativi rispetto agli interrogativi teorici di una semplice educazione alla diversità, così come proposta nelle scuole, nelle agenzie educative, nei luoghi di dibattito sul multiculturalismo, sulla facile o difficile integrazione, in società che trasformano costantemente l'insieme dei significati di cui ogni individuo ha bisogno per attribuire un senso alla propria vita e che di certo non può trovare restando ancorato all'idea obsoleta delle società di una volta.

*Serenella Pesarin*

direttore Dipartimento Giustizia Minorile,  
direzione generale per gli interventi  
di giustizia minorile e l'attuazione  
dei provvedimenti giudiziari

## Il coinvolgimento e lo sfruttamento dei minori stranieri nelle mafie

**Abstract dell'intervento di Serenella Pesarin, direttore generale del Dipartimento Giustizia Minorile al convegno: "Lo sfruttamento dei minori: tratta e turismo sessuale.**

**Ruolo e interventi della cooperazione italiana ed internazionale."**

L'incremento complessivo dei flussi immigratori nel nostro paese investe tutte le istituzioni e la Giustizia Minorile, deputata alla tutela ed alla protezione giuridica dei minori che transitano nel circuito penale, entra quotidianamente in contatto con minorenni stranieri coinvolti in attività illecite, spesso in condizioni di forte disagio e facilmente oggetto di reclutamento e sfruttamento da parte della criminalità organizzata.


Il presente intervento sarà orientato ad approfondire, da un lato, la tipologia prevalente del minore straniero che accede alle strutture della Giustizia Minorile, (nazionalità, tipo di reato, entità del fenomeno), analizzando il progetto "migratorio" che lo connota e, molto spesso, lo conduce all'incontro con il circuito della criminalità organizzata; dall'altro lato verranno esaminate le risposte del Dipartimento Giustizia Minorile e dei Servizi del territorio, con i relativi nodi critici, le linee d'indirizzo e le modalità di presa in carico dei minorenni stranieri, l'attivazione di "progetti educativi" individualizzati e di reti territoriali che sostengano tali percorsi, le opportunità significative per l'inclusione sociale, le concrete possibilità offerte dalla normativa in ambito di prevenzione e intervento trattamentale.

In particolare verrà descritta l'attività di promozione e realizzazione di reti territoriali, da parte della Giustizia minorile, con gli Enti locali e territoriali, con il Servizio Sociale Internazionale, con il Comitato Minori Stranieri, con il privato sociale e con tutti gli altri organismi di settore, al fine di convergere, anche dopo l'uscita dal circuito penale, ad una presa in carico collettiva dei minori stranieri tragicamente arruolati dalla criminalità organizzata e fatti oggetto di sfruttamento e nuove forme di schiavitù.

# I reati diminuiscono, ma restano espressione del disagio

**La presenza straniera è numericamente inferiore a quella di altre regioni, ma il Friuli-V.G. si colloca ai primi posti a livello nazionale per quanto riguarda l'incidenza di stranieri sul totale della popolazione residente. Il flusso migratorio investe anche gli adolescenti. Questa fascia di popolazione è cresciuta in misura esponenziale a partire dagli anni '90 e nella maggioranza dei casi si tratta di minorenni non accompagnati**

Ingressi negli Istituti penali per i minorenni nell'anno 2004, secondo la nazionalità



## Il fenomeno migratorio

Il flusso migratorio interessa generalmente la popolazione giovane e tra questa anche i minorenni. Si tratta, per lo più, di minori "provenienti dalle aree meno sviluppate del pianeta, ...che cercano, attraverso il lavoro all'estero, di conquistare condizioni di vita accettabili per sé e per la propria famiglia". In particolare, all'epoca della rilevazione, la Regione F.V.G. era interessata da migrazioni provenienti dall'area balcanica, la Romania, il Bangladesh. Nella maggioranza dei casi erano minori stranieri non accompagnati, che, non avendo presentato domanda di asilo, si trovavano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato italiano privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano. Il dato generale sulle migrazioni può consentire di comprendere meglio la realtà dei minori stranieri. Se, inizialmente, la regione era interessata soprattutto da un fenomeno di transito, in seguito – e, in particolare, dopo l'esplosione del conflitto nella ex Jugoslavia – il territorio regionale è stato caratterizzato da una presenza, numericamente sempre più significativa, di stranieri. Gli stranieri, insediatisi dapprima nei contesti urbani e successivamente nelle aree più produttive delle regioni, rappresentavano una percentuale piuttosto rilevante della popolazione residente, 3,4% del totale regio-

nale. Lo sviluppo del fenomeno ha interessato progressivamente anche un numero sempre maggiore di minori, entrati irregolarmente nel territorio dello Stato e privi di figure adulte di riferimento. La complessità e problematicità di queste situazioni e la consapevolezza degli obblighi derivati dalla normativa internazionale e nazionale rispetto alle garanzie dei diritti fondamentali hanno fatto sì che si sviluppasse in diverse aree territoriali progetti di intervento specifici. Se, all'epoca della rilevazione, la devianza minorile regionale costituiva un fenomeno di contenuto allarme sociale, analogo discorso si poteva fare anche per quanto concerne i minori stranieri. La devianza minorile straniera, infatti, rappresentava circa il 30% della devianza minorile e, spesso, era connessa ad episodi che si potrebbero definire intrinseci alla condizione di irregolarità (es. mancata esibizione di documenti).

**I reati commessi dai minori e gli esiti processuali**

A conferma di una devianza minorile che non si esprime con toni di particolare gravità la ricerca evidenzia una preminenza di reati contro il patrimonio, cui fanno seguito gli episodi di aggressività e, come si è già detto, per quanto concerne gli stranieri, la mancata esibizione dei documenti d'identificazione. L'analisi delle decisioni assunte in sede di udienza preliminare – analisi dalla quale sono esclusi i procedimenti archiviati e quelli per i quali il giudice monocratico ha applicato l'art. 27 DPR 448/88 (irrelevanza del fatto) – mette in luce un orientamento del giudice minorile a favorire l'uscita del minore dal circuito penale attraverso l'applicazione di benefici specifici previsti dall'ordinamento in favore dei minori (perdono giudiziale, sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, estinzione del reato per esito positivo della prova).

Questo orientamento non sembra conoscere diversificazioni significative in ordine alla nazionalità dei minori a testimonianza non già dell'imparzialità, intrinseca alla figura del giudice, ma di un territorio che ha saputo costruire ed offrire ai minori stranieri concrete opportunità di crescita e, quindi, rendere possibile l'applicazione dei benefici previsti dall'ordinamento.

## Il reato più frequente è il furto

Secondo un'opinione personale, supportata dai risultati della ricerca, il reato può essere interpretato come una modalità di espressione di un disagio connesso a un particolare momento della fase adolescenziale, senza, per questo, tradursi in uno stile di vita connotato da comportamenti marginali. I reati contro il patrimonio, in particolare il furto, e, in misura minore, le manifestazioni di aggressività costituiscono gli illeciti più frequenti, in particolare tra i minori italiani. Questi possono anche essere considerati come comportamenti assunti durante il percorso di crescita nell'adolescenza, stadio in cui l'adolescente "forma la propria identità". Inoltre la mancata esibizione del documento all'ufficiale o agente di pubblica sicurezza: può essere ricondotto a un certo tipo di migrazione, (in particolare quella dei minori stranieri non accompagnati, ma anche di coloro che, in fuga dal proprio Paese, non possono disporre di documenti per l'espatrio) questo evoca allarme sociale e porta, nei casi considerati, a pronunce di condanna con concessione del perdono giudiziale o della sospensione condizionale della pena, nonostante la sanzione massima prevista per questo tipo di reati sia inferiore ad altre fattispecie che, magari, in sede processuale, ottengono pronunce più favorevoli.

*Ivana Milic*

segretaria dell'ordine regionale degli assistenti sociali del Friuli Venezia Giulia  
presidente @uxilia onlus

# Come cambia il mondo delle adozioni internazionali

**Anche se il sistema attuale ha dimostrato di funzionare correttamente, e la prova sono i dati degli ingressi dei minori adottati in Italia che in soli due anni, dal 2002 al 2004, sono passati da 2200 a 3400, abbiamo constatato che presentava dei punti di criticità relativi a tempi e procedure. Abbiamo pertanto deciso di intervenire in materia per rendere più facile e veloce l'adozione, grazie ad una maggiore trasparenza dell'iter burocratico**



On. Stefania Prestigiacomio

**L**o scorso 18 marzo, il Consiglio dei Ministri ha approvato il disegno di legge sulle adozioni internazionali che, intervenendo su una normativa recente, del 1998, ha posto fine al regime del "fai da te" e inquadrato questo istituto in un sistema di regole certe e garanzie in primo luogo per i minori, ma anche per le coppie. Abbiamo deciso di intervenire in materia per rendere più facile e veloce l'adozione, grazie ad una maggiore trasparenza dell'iter burocratico. Questo perché anche se il sistema delle adozioni internazionali ha dimostrato di funzionare correttamente, e la prova sono i dati degli ingressi dei minori adottati in Italia che in soli due anni, dal 2002 al 2004, sono passati da 2200 a 3400, abbiamo constatato che presentava dei punti di criticità relativi a tempi e procedure. Sono stati gli stessi aspiranti genitori a sottoporci il problema, nel corso di questi anni siamo stati bersagliati di lettere e telefonate che denunciavano la lentezza del procedimento, soprattutto nella fase degli interrogatori da parte di psicologi e assistenti sociali. Partiamo dal presupposto che abbiamo davanti due persone il cui unico desiderio è quello di diventare genitori, due persone che, fino a prova contraria sono idonee ad allevare un bambino e che oggi per il solo fatto di

aver scelto la via dell'adozione vengono sottoposte ad interminabili interrogatori, a volte anche troppo invasivi, da parte di assistenti sociali che pretendono di decidere se sono adatti ad amare ed educare un figlio. La nuova normativa interviene proprio sulla procedura di dichiarazione di idoneità della coppia per la quale oggi sono previsti più di sei mesi, che di norma diventano oltre un anno. Con le modifiche che abbiamo approntato, l'iter si svolge interamente presso il Tribunale per i Minorenni, senza coinvolgere più i servizi sociali territoriali e si conclude entro due mesi dalla presentazione della domanda. È la coppia stessa a presentare i documenti che la riguardano al Tribunale che li valuta avvalendosi dei propri esperti e solo se il giudice lo ritiene necessario vengono avviati dei colloqui con gli aspiranti genitori. Ai servizi sociali spetta invece il compito di intervenire dopo l'arrivo del bambino, che è anche il momento più delicato. Queste modifiche hanno attirato molte critiche, qualcuno ha detto che in questo modo si corre il rischio di facilitare l'adozione da parte di coppie che con il vecchio procedimento sarebbero state giudicate non idonee. A queste critiche rispondo molto semplicemente con i fatti. Con il sistema attuale l'idoneità viene negata solo al 3% delle coppie che quasi sempre ricorre in appello e la ottiene ugualmente. È questo un procedimento in grado di individuare coppie non idonee all'adozione? Quello che abbiamo proposto noi è che le indagini sulla coppia vengano fatte dagli stessi giudici nel caso le ritengano necessarie. La normativa prevede poi un ulteriore abbreviamento dei tempi nella fase che passa dalla concessione dell'idoneità alle coppie al conferimento dell'incarico ad uno degli enti autorizzati presso la Commissione Adozioni Internazionali. Oggi le coppie hanno un anno di tempo per conferire l'incarico, questo arco di tempo è stato ridotto a quattro mesi. Sono state inoltre predisposte una serie di norme di semplificazione, evitando duplicazioni di competenze fra la Commissione Adozioni Internazionali e il Tribunale per i

Minorenni nella fase dell'ingresso del bambino straniero nel nostro paese. Per una maggiore trasparenza abbiamo cominciato a mettere ordine anche nel settore degli Enti: attraverso una rete informatica la Commissione Adozioni Internazionali è attualmente in grado di controllare lo stato di ogni pratica in sospeso. E non è tutto. Nella finanziaria dello scorso anno è stato istituito un fondo di dieci milioni di euro per rimborsare parte delle spese sostenute dai genitori adottivi che, nel corso del 2004, hanno accolto un bambino straniero nella propria famiglia. Nella Finanziaria di quest'anno la misura è andata a regime ed è stata autorizzata la spesa di dieci milioni di euro l'anno, per i prossimi tre anni, a favore del Fondo per il sostegno alle adozioni internazionali. L'obiettivo del Governo è quello di rendere le adozioni internazionali una possibilità concreta per tutte le coppie a prescindere dal reddito e la disciplina adottata per l'erogazione di questi fondi si muove proprio in tale direzione. L'entità dei rimborsi è stata calcolata sulla base dei costi medi delle adozioni all'estero, per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo inferiore ai 29 mila euro saranno rimborsate tutte le spese non deducibili (il 50%) fino ad un massimo di 5000 euro; per le coppie che hanno un reddito che va dai 29 mila ai 70 mila euro il rimborso sarà pari al 30% delle spese non deducibili fino ad un limite di 3000 euro. Le coppie che hanno un reddito complessivo superiore a 70 mila euro non avranno invece diritto ai rimborsi. Questa misura si somma, peraltro, alla deducibilità del 50% delle spese già in vigore e si inquadra in una politica generale di contenimento dei costi che è stata avviata nei mesi scorsi, con la fissazione dei massimali per ciascun paese che sono consultabili sul sito internet del ministero per le pari opportunità e della commissione adozioni internazionali.

*Stefania Prestigiacomio*  
ministro delle pari opportunità

# “Portami con te”

**Secondo Magda Brienza, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, semplificare le procedure eliminando la fase di accertamento condotta dai servizi sociali è inaccettabile. Per accorciare i tempi, anzi, bisognerebbe potenziare questi servizi, che sono in genere validi e professionalmente attrezzati ma attualmente in numero carente rispetto alle necessità**

**N**el 1998 è entrata in vigore la legge di ratifica della Convenzione dell’Aja (n. 476 del 31 dicembre 1998) volta a ridefinire ed innovare il sistema dell’adozione internazionale.

Agli stati ratificanti è stato attribuito il compito di “prevedere misure atte a garantire che le adozioni si facciano nell’interesse superiore del bambino e nel rispetto dei suoi diritti fondamentali”.

L’applicazione dei principi delineati dal legislatore prevede l’interazione nel corso della procedura di più soggetti istituzionali:

- il Tribunale per i minorenni, che verifica l’idoneità dei genitori adottivi ed emette il relativo decreto,
- i servizi sociali, con compiti di acquisizione delle informazioni relative agli aspiranti genitori adottivi da trasmettere al Tribunale, di informazione alle coppie e di formazione delle stesse al loro futuro compito di genitori adottivi,
- un’apposita commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, cui compete la sorveglianza sugli enti autorizzati all’espletamento delle pratiche di adozione internazionale,
- gli enti autorizzati, che informano gli aspiranti genitori in merito alle procedure, svolgono le pratiche di adozione in base agli accordi vigenti con le istituzioni estere preposte, identificano e propongono il minore attestandone le caratteristiche di adottabilità, informano la commissione ed il Tribunale, certificano gli atti, mantengono i rapporti con le istituzioni del paese di provenienza del minore, ecc.

In tal modo viene seguito l’iter che consente l’ingresso nel nostro Paese del minore ed il suo conseguente accoglimento nella nuova famiglia.

Il 6 aprile 2005, Stefania

Prestigiacomò, Ministro per le pari opportunità, ha comunicato alla Presidenza del Consiglio il disegno di legge “Modifiche ed integrazioni alla disciplina in materia di adozione ed affidamento internazionali” (Ddl n. 3373).

Ad un’analisi statistica rilevata successivamente all’entrata nella fase operativa del sistema – sancita dalla pubblicazione sulla G.U. n. 255 del 31 ottobre 2000, ove è stato pubblicato l’albo degli enti autorizzati a seguire le procedure – sono stati registrati dati significativi circa l’incremento progressivo e costante delle sentenze di adozione di bambini stranieri (2.225 nel 2002, 2.759 nel 2003, 3.398 nel 2004 – fonte: Ministero per le pari opportunità). Possiamo riassumere con due obiettivi definiti le proposte di modifica mosse dal Ministro nel disegno di legge: la semplificazione della procedura ed una sua maggiore trasparenza a favore di coloro che ne usufruiscono. Ne abbiamo parlato con Magda Brienza, Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma

*Dottoressa Brienza, gli aspetti presi in esame dal disegno di legge interessano principalmente, ma non solo, le attività svolte dal Tribunale per i minorenni secondo la procedura vigente.*


Attualmente nel nostro Paese la procedura per l’accertamento dell’idoneità degli aspiranti genitori adottivi viene sottoposta sia al vaglio dell’autorità amministrativa sia a quello dell’autorità giudiziaria, evidenziando secondo il Ministero per le P.A. una carenza tra le due autorità di criteri valutativi delle idoneità che siano uniformi, oltre che una eccessiva complessità e durata




Magda Brienza al convegno d’inizio della campagna sulla prevenzione dell’abbandono dei neonati

dell’intero iter. Si propone un’alternativa più celere tramite un’istruttoria per via documentale, che abbatterebbe così da dieci mesi a trenta giorni l’emissione del decreto stesso.

Il ddl si propone di sveltire le procedure attraverso l’eliminazione del prezioso e fondamentale contributo dei servizi sociali. I dieci mesi, che secondo il ddl verrebbero ridotti a 30 giorni, non sono affatto tempo perso, bensì decisivo per consentire al Tribunale di acquisire tutte le informazioni necessarie per emanare il decreto di idoneità e le informazioni derivano principalmente dal lavoro svolto dall’equipe psicologica dei servizi sociali.







La proposta di una autorelazione documentale, sottoposta al Tribunale senza una valutazione approfondita dei servizi sociali, implicherebbe un ulteriore approfondimento da parte del Tribunale stesso che invece di velocizzare i tempi li rallenterebbe ulteriormente.

Secondo la modalità dell'autorelazione, la condizione personale, familiare e la capacità di gestire la genitorialità sarebbero valutate dagli stessi soggetti richiedenti, i quali finirebbero per avvalersi di uno specialista, ed una indagine psicologica separata dall'intero procedimento sarebbe oltretutto onerosa per gli aspiranti genitori. Semplificare, eliminando la fase di accertamento condotta dai servizi sociali, è inaccettabile.

*Quale potrebbe essere una via per garantire una maggior velocità senza compromettere la delicata fase di accertamento?*

Il vero problema da affrontare per accorciare i tempi è il potenziamento dei servizi sociali, che sono in genere validi e professionalmente attrezzati ma attualmente in numero carente rispetto alle necessità.

*Il disegno di legge suggerisce di estrapolare la fase di sostegno alle coppie ad un momento successivo al decreto di idoneità. Inoltre quelle che si ritengono essere lungaggini burocratiche rischiano di esasperare gli aspetti emotivi di chi è coinvolto.*

Sono d'accordo sulla necessità di offrire adeguato sostegno alle coppie nella fase successiva all'adozione. Per quanto riguarda invece le "lungaggini" ribadisco che non si tratta di mera burocrazia, bensì di avviare il progetto adottivo

ad una maturazione consapevole, in quanto la genitorialità adottiva è più difficile di quella naturale, pena il fallimento con danni irreparabili al minore ed alle coppie. Secondo l'attuale letteratura, se non venissero sostenute preventivamente le coppie rischierebbero di scoppiare, gli adulti rischierebbero di uscire distrutti da un'esperienza così grande se non venissero messi nelle condizioni di gestirla al meglio dal punto di vista pratico ed emotivo.

E vale la pena ricordare che nel caso di un fallimento, al minore già traumatizzato da esperienze negative si aggiungerebbe un ulteriore trauma, un secondo rifiuto, l'abbandono; la procedura deve sempre essere orientata all'interesse superiore del bambino per non entrare in contraddizione con la convenzione internazionale e le proposte avanzate dal Min. per le PP entrano in contrasto con questo assunto, facendo sembrare preminente l'interesse dell'adulto.

*Alla luce degli aspetti evidenziati, come si configurano oggi le adozioni internazionali?*

Oggi sempre più coppie fanno richiesta di adozione di minori stranieri ed anche all'estero diminuisce il numero di minori adottabili in tenera età. Questi infatti vengono sempre più spesso adottati da connazionali. Questo aiuta il minore, che ha già sofferto il distacco dalla famiglia di origine, a non sentirsi ulteriormente sradicato anche dalle proprie abitudini linguistiche e culturali, ma fa sì che l'adozione internazionale richieda una maggiore capacità di accoglienza da parte delle coppie, riguardando minori grandicelli, portatori spesso di un vissuto di sofferenza.

*Vi sono alcuni aspetti contraddittori delle adozioni internazionali cosiddette particolari, previste nel disegno di legge che ci teneva a sottolineare...*

Infatti. Nel passaggio da affido ad adozione internazionale, cosiddetta adozione mirata, è previsto che il Tribunale per i minorenni verifichi la sussistenza delle di cui al comma 1 (ipotesi di cui all'art. 44 comma 1, lettere a, b, c; adozione c.d. mite o aperta, accoglienza per almeno due anni nell'ambito di programmi di solidarietà ed accoglien-

za temporanea) e compia "gli altri accertamenti di cui all'art. 57", disponendo cioè quelle approfondite indagini tramite i servizi sociali, che vengono drasticamente eliminati nel normale procedimento di adozione internazionale legittimante.

Anche nell'affido temporaneo internazionale vi è contraddizione: l'affido temporaneo di minore all'estero rende impraticabile il mantenimento del contatto del minore con la famiglia di origine, dalla quale temporaneamente viene allontanato.

La mancata gestione dei rapporti tra affidatari e genitori naturali da un lato mette i primi al riparo da situazioni difficili, ma purtroppo contribuisce ad alimentare in coloro che si propongono come affidatari false speranze di adozione, il che rende molto rischioso l'affidamento per il minore, che non potrà contare sull'aiuto degli affidatari al momento in cui dovrà rientrare nella sua famiglia.

Anche qui si tende a salvaguardare l'adulto e non il minore che si trova allontanato dagli affetti, dal proprio paese e dalle proprie abitudini culturali e linguistiche, non sempre traendone un beneficio.

*Marina Galdo*

socio fondatore e membro consiglio direttivo  
SPES (solidarietà per l'educazione allo sviluppo)

Con la legge n. 476/1998, che ha modificato la legge sull'adozione 4 maggio 1983 n. 184, le competenze dei tribunali per i minorenni in materia di adozione internazionale si sono sensibilmente ridotte perchè i compiti di controllo sono stati trasferiti alla Commissione. Il loro ruolo resta, comunque, ancora molto rilevante. La Commissione per le adozioni internazionali è un organismo che ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, essa garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L'Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale. La Commissione, istituita a tutela dei minori stranieri e delle aspiranti famiglie adottive, rappresenta l'Autorità Centrale Italiana per l'applicazione della Convenzione de L'Aja.

# Giustizia minorile e Cooperazione allo Sviluppo

*L'iniziativa italiana si basa su una strategia volta al ripristino del sistema giudiziario esistente nel Paese: il meccanismo di riconciliazione comunitaria. Il programma ha quindi sviluppato due componenti: la prima, riguardante l'amministrazione della giustizia minorile, la creazione del tribunale e la verifica della sua operatività; la seconda relativa allo sviluppo e alla lotta alla povertà attraverso prevenzione e protezione dei diritti dei minori, agendo soprattutto attraverso le famiglie e le comunità*

**L**a tutela e la promozione dei diritti dei bambini e degli adolescenti costituiscono un fondamentale pilastro del sistema internazionale dei diritti umani e parte integrante della politica estera italiana per la cooperazione allo sviluppo. Ispirato ai principi contenuti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo del 1989 e nei due Protocolli Facoltativi del 2002, l'obiettivo principale dell'azione italiana è quello di contribuire all'innalzamento del livello di protezione dei diritti dei bambini su scala mondiale.

A livello internazionale disponiamo oggi, in materia di diritti del fanciullo, di una normativa universalmente condivisa, ma ciò nonostante milioni di bambine e bambini in tante parti del mondo continuano a subire soprusi e violenze: un lungo elenco che comprende: povertà, discriminazioni, malnutrizione, malattie, analfabetismo, sfruttamento nelle forme più intollerabili, traffico di organi. E' evidente la troppo grande distanza esistente tra i diritti garantiti sulla carta e i diritti negati nella realtà. Vi è bisogno quindi di mettere in atto progetti e iniziative concrete, utilizzando al meglio le risorse disponibili. Dobbiamo, inoltre, impegnarci sempre di più nel continuare a sensibilizzare in profondità l'opinione pubblica con ogni mezzo a nostra disposizione, per diffondere la consapevolezza che l'infanzia violata significa un'umanità senza futuro.

## **Minori in conflitto con la legge e giustizia minorile**

La Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo afferma che "il fanciullo, a

causa della sua immaturità fisica e intellettuale, ha bisogno di una particolare protezione e di cure speciali compresa un'adeguata protezione giuridica". La successiva Risoluzione del 29 novembre 1985 (nota come Regole di Pechino in materia di giustizia minorile) afferma che questa deve essere vista come "parte integrante del processo di sviluppo nazionale in ciascun Paese". Alla luce di ciò la Cooperazione Italiana considera che rientri nel proprio ambito di azione fornire appoggio alla realizzazione o al miglioramento di sistemi di giustizia minorile in Paesi che ne sono privi o carenti ed è oggi impegnata nella tutela e nella promozione dei diritti dei minori "in conflitto con la legge" attraverso l'attuazione di interventi volti soprattutto ad affrontare le cause che sono all'origine della devianza.

La complessità e la gravità dei problemi che affliggono i minori in conflitto con la legge per motivi diversi o che in altro modo li vedono coinvolti nei meccanismi del "sistema della giustizia", rende necessario impostare gli interventi su due piani interrelati. Da una parte, appare evidente l'urgenza di sanare le situazioni di detenzione illegale e di detenzione insieme agli adulti, i ritardi nel rinvio a giudizio e le altre gravi irregolarità - ove tali situazioni si verificano - attivando o ri-attivando il sistema di amministrazione della giustizia minorile. D'altra parte, l'isti-

tuzione o il ripristino di un sistema di amministrazione di giustizia minorile appare come una misura parziale e di scarso impatto senza una parallela azione volta a promuovere e tutelare i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza a livello comunitario e soprattutto senza iniziative sul territorio in grado di rafforzare il ruolo sociale della famiglia, le risorse umane e le relazioni comunitarie per la prevenzione, la protezione e la riabilitazione dei minori in conflitto con la legge.

## **Il programma della Cooperazione Italiana in Angola**

L'Angola è un Paese su cui grava il peso di una guerra durata quasi un trentennio. Per capire l'importanza del programma della Cooperazione Italiana per la realizzazione della giustizia minorile si deve considerare che i bambini in Angola sono cresciuti durante il conflitto. La guerra ha profondamente alterato i meccanismi di funzionamento dei nuclei familiari e delle comunità, la struttura sociale ha subito una radicale trasformazione risentendo della perdita di valori e di tradizioni sui quali si basava e che garantiva una forte solidarietà sociale assicurando, in particolare, la protezione dei minori. Il

ruolo istituzionale del sistema sociale tradizionale - basato su leggi informali e sul giudizio degli anziani della comunità - nella salvaguardia dei diritti dei minori è stato così compromesso. Il progetto che la

---

**A livello internazionale disponiamo in materia di diritti del fanciullo, di una normativa universalmente condivisa, ma ciò nonostante milioni di bambini in tante parti del mondo continuano a subire soprusi e violenze**

---



Il ministro Giuseppe Deodato

Cooperazione Italiana sta realizzando assieme all'UNICRI si basa su una strategia volta al ripristino, almeno parziale, del sistema giudiziario anti-camente esistente in quel Paese: il meccanismo di riconciliazione comunitaria. Il programma ha quindi sviluppato due componenti: la prima, nell'area giuridico-istituzionale, riguardante l'amministrazione della giustizia minorile, la creazione del tribunale e la verifica della sua operatività; la seconda, in ambito sociale, relativa allo sviluppo e alla lotta alla povertà attraverso prevenzione e protezione dei diritti dei minori, agendo soprattutto attraverso le famiglie e le comunità. In ragione delle sue specifiche competenze la prima componente viene realizzata direttamente dall'UNICRI, mentre per la seconda componente sono state coinvolte due ONG italiane attive in Angola: il CIES e il VIS. All'avvio del programma, il sistema giudiziario minorile angolano aveva cessato di operare da oltre dieci anni, nel frattempo i minori venivano sottoposti a processo dai tri-

---

**Giugno 2003:  
inaugurazione del primo  
tribunale minorile del Paese.  
Da allora, molte centinaia  
di bambini e adolescenti  
si sono potuti avvalere  
dei loro diritti e hanno  
ricevuto assistenza  
nei centri di riabilitazione  
e reinserimento**

---

estremamente precarie: in generale mancano cibo e medicinali e non sono previste attività didattiche o ricreative che favoriscano l'indispensabile reinserimento sociale. Il 28 ottobre 2002, il Governo angolano approvava un regolamento di legge per la protezione dei minori che costituiva la cornice giuridica che ha permesso, a giugno 2003, l'inaugurazione del primo tribunale minorile del Paese. Da allora, molte centinaia di bambini e adolescenti si sono potuti avvalere dei loro diritti e hanno ricevuto assistenza nei centri di riabilitazione e reinserimento. Il Tribunale per i Minori è stato concepito come strumento collegato al tessuto sociale. I giudici nell'emettere la sentenza fanno ora ricorso a elementi quali il profilo psicologico e le condizioni di vita dei giovani imputati. Delle diverse centinaia di minori in conflitto con la legge che sono stati seguiti dal Tribunale, la

bunali per gli adulti senza che venissero adottate procedure e misure specifiche per i minori di età. Sebbene in Angola i bambini non siano legalmente responsabili fino al sedicesimo anno di età, i minori erano destinati a prigioni o stazioni di polizia nelle stesse celle degli adulti e solo ad alcuni era concesso il diritto di apparire di fronte a un tribunale. Va anche detto che le prigioni versano

generalmente a tutt'oggi in condizioni estremamente precarie: in generale mancano cibo e medicinali e non sono previste attività didattiche o ricreative che favoriscano l'indispensabile reinserimento sociale. Il 28 ottobre 2002, il Governo angolano approvava un regolamento di legge per la protezione dei minori che costituiva la cornice giuridica che ha permesso, a giugno 2003, l'inaugurazione del primo tribunale minorile del Paese. Da allora, molte centinaia di bambini e adolescenti si sono potuti avvalere dei loro diritti e hanno ricevuto assistenza nei centri di riabilitazione e reinserimento. Il Tribunale per i Minori è stato concepito come strumento collegato al tessuto sociale. I giudici nell'emettere la sentenza fanno ora ricorso a elementi quali il profilo psicologi-

co e le condizioni di vita dei giovani imputati. Delle diverse centinaia di minori in conflitto con la legge che sono stati seguiti dal Tribunale, la maggior parte rientra in una fascia di età compresa tra i 10 e i 14 anni. Parallelamente all'istituzione del Tribunale è stato inoltre creato un Centro d'Osservazione dove i minori sono ospitati prima del processo o in attesa che il giudice si pronunci. I minori ospitati nel Centro, per non più di venti giorni, ricevono assistenza psicologica e sono coinvolti in attività culturali e sportive. La formazione giuridica e sociale rappresenta un elemento fondamentale per assistere i minori in conflitto con la legge e favorire il loro reinserimento. Grazie alla valida esperienza e capacità dell'UNICRI, il programma ha garantito la formazione di giudici e magistrati; sono stati organizzati seminari e corsi di formazione per personale amministrativo, assistenti sociali e psicologi. Il programma ha anche permesso la creazione di meccanismi di reintegrazione dei minori, favorendo il ritorno alle famiglie d'origine o l'inserimento nelle strutture e nelle associazioni tramite processi di formazione professionale. Sono stati promossi comitati per una maggiore conoscenza dei diritti dei minori e attività di formazione per gli operatori che si dedicano all'educazione e preparazione professionale. I quattro Centri Sociali (tre gestiti dal CIES e uno dal VIS) sono stati creati nelle zone più povere di Luanda e ricevono giornalmente una media di 30 minori. I quattro centri di riabilitazione/reinserimento hanno registrato circa 30.000 casi di bambini bisognosi di assistenza. Il futuro dell'Angola dipende in larga misura dalla possibilità che i bambini, la maggioranza della popolazione, possano essere sostenuti e incoraggiati nel difficile processo di ritorno alla normalità. Interventi mirati da parte della comunità internazionale possono contribuire enormemente a ristabilire le condizioni più favorevoli alla difesa dei diritti umani e allo sviluppo sociale.

*Giuseppe Deodato*  
ministro plenipotenziario  
direttore generale  
cooperazione allo sviluppo  
del Ministero Affari Esteri

# Bambini, ma penalmente responsabili

**Le età legali minime sono troppo basse e discriminatorie. Questo diminuisce gli standard di protezione per i più piccoli e li espone a trattamenti ingiusti o degradanti.**

**Un minore ritenuto responsabile di un reato è soggetto a detenzione preventiva in istituti, chiamati Remand Home, indipendentemente dall'età e dal reato, presunto o reale che sia.**

**E non esistono programmi di recupero**

**C**onosciuta come Ceylon fino al 1972, lo Sri Lanka è un'isola tropicale di 65.610 kmq e quasi 20 milioni di abitanti, situata nell'Oceano Indiano, a 29 km dalla costa sudorientale dell'India.

Colonia britannica fino al 1948, il suo sistema legale è costituito da un insieme abbastanza complesso di diritto consuetudinario inglese, diritto romano-olandese, legge mussulmana e customary law. Il primo codice penale del Paese viene redatto nel 1883 e si basa sulla corrispondente legislazione indiana, con un sistema di giustizia probatorio (adversarial system). Il grado più elevato è rivestito dal procuratore generale, mentre il procuratore distrettuale è colui che amministra la giustizia all'interno di una circoscrizione. Comunque, la maggior parte dei procedimenti penali relativi a reati minori sono istruiti presso tribunali inferiori, (Magistrates' Courts) presieduti anche da un ufficiale di polizia.

Non esiste in Sri Lanka un tribunale per i minori, dunque i minorenni in conflitto con la legge vengono giudicati con gli stessi criteri e nelle stesse strutture in cui si giudicano reati commessi dagli adulti. La legge relativa al loro trattamento è contenuta nell'"Atto sui Bambini e i Giovani", redatto nel 1939, che comprende anche punizioni corporali: a oggi, non ci sono stati emendamenti. Purtroppo, sebbene la legislazione del Paese definisca minorenni la persona sotto i 18 anni, ci sono età legali minime, come per il matrimonio, il lavoro minorile e clausole del codice penale per gli abusi sessuali sui minori, che sono troppo basse o discriminatorie. Ad esempio, l'età minima per la responsabilità penale è fissata a 8 anni. Questo diminuisce gli standard di protezione per i bambini e li espone maggiormente a trattamenti ingiusti o degradanti. Un minore ritenuto responsabile di un reato è sogget-

to a detenzione preventiva in istituti, chiamati Remand Home, quattro in tutto il Paese, indipendentemente dall'età e dal reato, presunto o reale, commesso. Per altro, non esistono metodi di riabilitazione e rieducazione alternativi che non siano la detenzione in una Remand Home. Nel Paese, come capita anche altrove, si fa sovente confusione tra minori in conflitto con la legge e minori che necessitano di cure e protezione. Nelle stesse Remand Homes, quindi, vengono portati, quale presunta misura cautelativa, bambini vittime di abusi, sessuali o di altro tipo, orfani, bambini di strada, disabili che non hanno commesso alcun reato. All'interno di queste strutture, assolutamente fatiscenti, con scarse misure igieniche, guardati a vista da operatori senza alcuna qualifica, non esiste separazione tra bambini e adolescenti, o tra bambini vittime di abusi sessuali e ragazzi che hanno commesso gravi reati. Questo fa sì che i bambini siano spesso sottoposti a soprusi e violenze. Non essendo prevista la figura di un avvocato difensore o di un tutore, i minori non hanno neppure accesso all'assistenza legale e le violenze, nella maggioranza dei casi, non sono denunciate o restano impuniti. Molte altre vengono commesse proprio da agenti di polizia all'interno delle stesse stazioni, come hanno documentato, tra il 1994 e il 2003, la Asian Human Right Commission e la OMCT (World Organisation Against Torture). Diversi enti sono preposti alla salvaguardia dei diritti dei bambini: ad esempio, il Dipartimento per la "Probation" (agenzia sociale), il "National Monitoring Committee (NMC)" e il "National Child Protection Authority (NCPA)" e i loro rispettivi



comitati di monitoraggio e protezione a livello provinciale e distrettuale. Il problema che incontrano, però, oltre la mancanza di risorse, è di una chiara definizione dei loro ruoli e, soprattutto, di un efficace coordinamento tra di loro. È urgente, invece, che lo Sri Lanka, come firmatario della Convenzione sui diritti dell'infanzia, il cui articolo 40 è molto chiaro sul trattamento da riservare al minore in conflitto con la legge e sulla tutela dei suoi diritti, prenda tutte le misure necessarie alla sua implementazione. In particolare, bisogna garantire l'accesso all'assistenza legale, la formazione di professionisti che lavorano con i bambini, la separazione dei bambini in conflitto con la legge dagli adulti in tutti gli stadi del processo legale. È necessario, inoltre, lavorare affinché si istituisca un sistema di tribunali dei minori in tutto il Paese e, contemporaneamente, si sviluppino metodi di riabilitazione alternativi alla detenzione.

*Denise Molica*

esperta referente per il settore minori presso l'ufficio della cooperazione italiana in Sri Lanka

# Figli e genitori nella separazione e nel divorzio

**Che fare se i figli non vogliono la separazione dei genitori ed i genitori non tollerano più la reciproca convivenza? Una risposta potrebbe consistere nella predisposizione di un percorso di preparazione alla separazione, in spazio neutro mediatico, che coinvolga genitori e figli in un processo maturativo, finalizzato da una parte alla elaborazione del lutto per i figli e dall'altra alla costruzione degli accordi di bigenitorialità per i genitori**

Un reportage apparso sul Corriere della Sera del 26 ottobre ripropone con forza la questione centrale dei figli nello scenario della separazione e del divorzio dei genitori. In sostanza, ci si chiede ancora: qual è veramente il loro bene nella decisione separativa?

La diffusa convinzione che sarebbe preferibile per i figli un divorzio dolce dei genitori, di contro alla invivibilità di una forzata convivenza quotidiana, connotata da conflitti e rivendicazioni rancorose, è messa in discussione dalla ricercatrice americana Elizabeth Marquardt che, sulla base di 1500 interviste di figli di divorziati, sostiene l'opportunità di garantire ai figli una famiglia comunque unita, a tutti i costi, vista la devastazione che il divorzio comporta, in ogni caso, nell'evoluzione futura delle loro personalità.

Lo psicologo che opera nel campo delle mediazioni famigliari e delle C.T.U. promosse dal giudice nelle separazioni giudiziarie intravede, nelle affermazioni della Marquardt, una verità inconfutabile: quando si ascoltano i bambini e si illumina il loro desiderio, implicito od esplicito su quale sia, per loro, il loro esclusivo

interesse nella questione, non si può non confermare che i figli vogliono tenere papà e mamma, uniti per sempre. Il divorzio per i figli è sempre amaro! Non esiste un divorzio dolce. Ora, nel nostro tempo della postmodernità, nel tempo del primato della soggettività, della individualità e dei valori della persona una abolizione del divorzio nell'esclusivo interesse dei minori, sarebbe del tutto impensabile, anacronistica ed anche inutile. Infatti, di fronte alla scomparsa dell'affectio coniugalis ed alla invivibilità di una vita di coppia arida ed impregnata di odio, il passo della separazione rappresenta una assunzione di responsabilità nei confronti della autenticità della propria vita affettiva, in sintonia con un'etica della post-modernità che con Jacques Lacan possiamo nominare etica del desiderio soggettivo.

Il conflitto tra il sacrificio dell'unione coniugale per il bene del soggetto ed il sacrificio del desiderio soggettivo per il bene dei figli, o se usiamo le istanze freudiane, il conflitto tra le richieste di un Super Io normativo-genitoriale e le esigenze di un Es orientato alla soddisfazione affettivo-pulsionale, rimane una dimensione strutturale della condizione moderna con la quale ciascuno deve fare i propri conti e le proprie scelte, ben sapendo che sia l'adesione obbligata ai voleri del Super Io, sia la rincorsa al godimento assoluto, comportano necessariamente il prezzo di una sofferenza sintomatica.

Che fare allora se i figli non vogliono la separazione dei genitori ed i genitori non tollerano più la reciproca convivenza quotidiana?

Una risposta minima possibile potrebbe consistere nella

predisposizione di un percorso di preparazione alla separazione, in spazio neutro mediatico, che coinvolga tutti gli attori in gioco, genitori e figli, in un processo maturativo finalizzato da una parte alla elaborazione del lutto separativo per i figli e dall'altra alla costruzione degli Accordi di bigenitorialità per i due genitori.

In questa direzione, la proposta di legge (Paniz Ddl 66C) «Nuove norme in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli», approvata dalla Camera il 7 Luglio e che ora passa all'esame del Senato, offre importanti spazi di innovazione e di future buone pratiche applicative. Per i figli minori, un percorso di preparazione psicologica alla separazione dei genitori potrebbe contribuire a realizzare sino in fondo il "diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale", prevenendo i danni delle triangolazioni velenose degli adulti, riducendo i sensi di colpa e liberandoli dai conflitti di lealtà fonti di disagio e di disarmonizzazione evolutiva. Per gli adulti, un parallelo percorso di preparazione psicologica alla separazione potrebbe essere l'occasione per la predisposizione condivisa degli Accordi di Bigenitorialità, da presentare consensualmente al giudice in caso di separazione consensuale ovvero per costruire ex novo gli accordi di separazione non ancora realizzati per la conflittualità troppo elevata tra i due coniugi.

*Gelindo Castellarin*

psicologo psicoterapeuta,  
docente universitario università di Udine,  
psicologo forense Tribunale di Udine



# MURI di PACE



## Premessa

Il nostro progetto trae spunto e motivazione da diverse esperienze, fatte dai promotori, in contesti apparentemente diversi (Centro di Prima Accoglienza della Giustizia Minorile, Istituto Penale Minorile, Unità di Strada, Centri d'Ascolto Scuole Medie Inferiori), ma confluenti nelle caratteristiche dell'utenza: adolescenti a rischio o che già abbiano fatto ingresso nel circuito penale.

In particolare, l'esperienza che più ha sollecitato il nostro lavoro è stata la partecipazione (in un contesto di volontariato) alla realizzazione di un "evento" all'interno dell'Istituto Penale di Casal del Marmo. In quell'occasione è risaltato in maniera evidente come alcuni contenuti (il valore della pace come rispetto dei diritti umani e della dignità della vita, poter essere protagonisti attivi del cambiamento), veicolati dalla mostra, siano diventati più accessibili e accettati nel momento in cui il dj ha spontaneamente proposto ai ragazzi/e di "rapparli", cioè di far vivere, direttamente dalla loro voce e dal loro corpo, nuovi modi di pensare, positivi e pacifici, diventandone, almeno per alcuni minuti, promotori. La partecipazione è stata sorprendente.

## Obiettivo del progetto

L'obiettivo del nostro lavoro è proporre ai ragazzi uno spazio in cui diventi possibile prendere contatto con una modalità pacifica di comunicazione. Più concretamente, all'interno di un laboratorio creativo (per la specificità dell'attività svolta) è possibile proporre e sperimentare anche nuovi modelli di relazione, creativi anch'essi, che favoriscono il fiorire di valori, quali il rispetto, la dignità umana, l'uguaglianza, la solidarietà, la preziosità e l'unicità di ciascun individuo, la valorizzazione di sé e dell'altro. Sostanzialmente il "valore" intrinseco nell'esistenza stessa. Si tratta di passare dal messaggio "Per valere devo essere il più duro, sottomettere gli altri e schiacciarli: la mia felicità è a scapito della tua" al messaggio "Se ti sostengo e ti rispetto arricchisco la mia esistenza di forza e valore, perché la tua felicità contribuisce dalla mia".

E' solo attraverso l'incontro e l'interazione tra le parti, il contatto con le emozioni, che sempre accompagnano l'atto creativo, che è possibile veicolare in modo più veloce taluni messaggi (contenuto) e modelli (relazione). E' grazie alla focalizzazione e all'integrazione dei vari livelli dell'esperienza (immaginario, cognitivo, corporeo, emotivo e sensoriale), che i ragazzi potranno sperimentare una comunicazione reale, di comprensione, un "modello comunicativo" e relazionale alternativo a quello aggressivo-violento, un nuovo modello più funzionale allo sviluppo della personalità e alla "felicità". Col termine "felicità" si fa qui riferimento alla capacità di "produrre valore" (vedi modello teorico di seguito esplicitato), in termini di positività, di sviluppo delle capacità personali per sé e per gli altri, autovalorizzazione dei soggetti, sviluppo delle capacità creative. Al centro c'è l'individuo, il quale non deve apprendere qualcosa (informazioni, contenuti) ma deve apprendere a creare; non deve, quindi, essere riempito, ma deve essere sollecitato, in un processo dinamico nel

quale il ragazzo deve rendersi attore protagonista per potere sperimentare la gioia della creazione. I laboratori si articolano a partire dall'esperienza personale e dalla sperimentazione delle capacità creative e relazionali, fornendo ai ragazzi un ambiente ad hoc. La produzione di un lavoro, che comporta lo sviluppo di nuove competenze, consente al soggetto di "mettere in figura" delle risorse alle quali prima non aveva accesso. Si propone ai partecipanti di attuare un processo inverso a quello logico, cioè di non partire dalle proprie capacità per fissare obiettivi o traguardi, ma di partire da questi per sviluppare nuove competenze. Ciò consente non solo di arricchire le competenze individuali, ma di guardare alle proprie potenziali risorse con più fiducia. Self efficacy (auto efficacia) e empowerment (potenziamento personale) sono un patrimonio personale di base, un modo di essere, competenze, una volta risvegliate, trasferibili ed usufruibili in altri momenti e contesti della vita. Il loro sviluppo rappresenta il vero obiettivo del laboratorio.

## Modelli di riferimento

Il modello sistemico-relazionale e il modello pedagogico di Makiguchi rappresentano la cornice teorica, psicologica-filosofica di riferimento, da cui attinge e si sviluppa questo progetto. Il modello sistemico-relazionale guarda gli individui e i fenomeni come sistemi, spostando l'attenzione sul "tutto" piuttosto che sulle singole "parti" pur non tralasciando di considerare gli attori interagenti nelle loro specificità individuali. Il modello relazionale si fonda sui presupposti dell'epistemologia della complessità, implica un approccio olistico e non molecolare alla persona, consentendo di guardare i fenomeni nella loro complessità e muovendo dal principio dell'interazione circolare e sistemica tra i diversi fattori e subfattori. In tal senso, il comportamento del soggetto viene visto all'interno dei sistemi nei quali è inserito, alla rete di relazioni che ha instaurato con il proprio sistema di appartenenza ed alle proprie modalità di reazione. E' qui che l'incontro con il proprio mondo relazionale diviene fondamentale tassello d'analisi.

## Il modello pedagogico di Makiguchi

Il pedagogista Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944), vissuto in un periodo di grande rinnovamento della società giapponese, contemporaneo ed affine a Dewey, morì in carcere, dove fu rinchiuso per la sua opposizione al militarismo del governo.

La sua "rivoluzione" pedagogica fu quella di definire lo scopo dell'educazione non a partire dalle esigenze della società, ma osservando la natura e le necessità degli esseri umani, come organismi sistemici interrelati. Per T. Makiguchi la felicità è una finalità propria della vita dell'essere umano, un'orbita verso la quale l'esistenza, con le particolari circostanze e caratteristiche di ognuno, tende naturalmente; prova ne è il contrario, cioè l'infelicità, espressa in vari modi fisici e spirituali, quando questo compimento esistenziale è frustrato o non raggiunto.

Un progetto educativo deve quindi contenere non solo un fine a breve raggio, ma deve risultare un mezzo, un'occasione non casuale, ma "provocata" per esplorare modi per costruire felicità, partendo dagli elementi vitali più vicini, ma non per questo noti alla persona, come la relazione con gli altri, la mutevolezza delle emozioni, la possibilità di trasformare situazioni critiche in situazioni creative ecc. Una sorta di "alfabetizzazione" sulla natura dei processi di relazione con se stessi e con gli altri.

Le intuizioni del pedagogista Makiguchi sono prese come punto di riferimento per allestire occasioni pratiche di relazioni multiple e di scopo comune tra ragazzi/e, sotto la guida di un esperto che funge da modello e con l'interazione di un tutor che interviene con varie modulazioni a seconda delle esigenze del vissuto, con lo scopo di facilitare la presa di coscienza delle varie esperienze e la trasformazione utile al fine da raggiungere.

## I LABORATORI - La cultura hip hop

*Questa è una cultura non è solo suono. Questa è una cultura non è solo moda. Questa è una cultura, questa è storia vera, questa è per chi c'era e per chi non c'era.*  
HippityHop (Per Spider-7 R.I.P.) - FlyCat

L'Hip-Hop è nato più o meno nel 1970, tutti i media lo avevano giudicato solo una moda passeggera, oggi, l'Hip-Hop esiste e aggrega tanti giovani in maniera trasversale sia per l'età che per

l'estrazione sociale. Tutto è nato negli U.S.A miscela di Black-music, soul, funk e R&B (Rhythm and Blues);

l'Hip-Hop in poco tempo si è letteralmente espanso in tutto il mondo, diventando un vero e proprio stile di vita, una cultura metropolitana variegata e complessa che comprende l'amore per la musica ritmata dal d.j.(attraverso lo scratch, il cut e il rap), per gli sports "da strada", quali lo skate boarding, per l'arte metropolitana del graffitismo, per la break dance. Così l'hip hop, anche in Italia, ha affascinato i ragazzi e le ragazze coinvolgendoli in primis nel look (pantaloni over size, felpe, scarponi indistruttibili, cappelli), rendendoli visibili, diventando per loro un modo di essere e di comunicare alternativo a quello convenzionale, nel quale riconoscersi e ritrovarsi. Una possibilità di dar "voce" e "corpo" al loro desiderio di comunicare, creare, lasciare una traccia, vivere gli spazi di una metropoli troppo spesso aliena e depersonalizzante.

Parola chiave dell' Hip Hop è "free style", ovvero l'arte dell'improvvisazione, non come mancanza totale di regole, ma come interpretazione soggettiva ed originale delle regole stesse.

Tutto ha avuto inizio dal breaking, ovvero, doveva esserci qualcuno che facesse basi per poter far ballare il breaker, cioè, colui che balla e fa evoluzioni spettacolari, è da questa necessità è nato il Dj. Spesso questa figura si è trasformata in "rapper" che canta, o meglio "rappa", mettendo in rima quello che vede e quello che sente, la maggior parte dei testi tratta temi reali e vissuti. Free-style è quindi, la capacità di improvvisare, durante basi casuali fatte solitamente solo con la bocca: vere e proprie canzoni in rima riguardanti le situazioni o i pensieri che si stanno vivendo nel qui ed ora. Altro personaggio tipico è il Writer, colui che dipinge o "teggha" (firma col suo nome "d'arte" qualsiasi tipo di superficie) solitamente con tecniche di Aerosol-art su muri, tetti, garage... insomma tutte le superfici "rivitalizzabili".

Negli anni '80 la break dance fu inserita nel programma del Black Power Movement (associazione nera molto famosa negli USA) per cercare di risolvere i problemi di violenza tra le bande rivali della gente di colore. La supremazia su un territorio, così, non venne più determinata da cruenti scontri tra bande, ma da sfide di break (a cui in seguito si aggiunsero rap, graffiti e skateboard, diventando delle vere e proprie olimpiadi metropolitane), in cui la squadra che mostrava maggiori abilità tecniche e migliori acrobazie vinceva sull'altra.

Riteniamo che queste attività e il messaggio contenuto in esse siano degli strumenti adeguati per educare alla pace, trasformare cioè la rabbia in espressione grafica, i vissuti in colore, la sfida in empowerment.

### I graffiti o "Teg"

Da sempre i disegni sui muri sono stati strumenti comunicativi usati per narrare la storia delle civiltà. Il disegno su spazi pubblici e privati assume per gli attori-autori una valenza affettiva e cognitiva altamente significativa e specifica. La rappresentazione grafica, il graffito, soprattutto, non possono essere intesi come mere attività ludiche fini a se stesse, ma una vera e propria modalità alternativa di comunicazione (così come ogni tipo di arte), attraverso la quale il soggetto può manifestarsi con il proprio modo di essere, i propri vissuti e bisogni, la propria creatività. Tale processo consente la trasformazione dell'ambiente di contesto, promuovendo un cambiamento concreto e immediatamente visibile che, a sua volta, potrà diventare l'input, lo stimolo, per nuovi, altri, cambiamenti. Il laboratorio prevede che i partecipanti, sulla base di una serie di indicazioni che gli esperti forniranno loro, si dedichino alla "decorazione" delle pareti che verranno messe a loro disposizione (possibilmente all'interno degli spazi da loro quotidianamente frequentati), o di altre superfici scelte ad hoc.

### Break dance e Rap

L'utilizzo della danza e del canto permettono di comunicare i propri contenuti emotivi attraverso l'espressione corporea, modalità di comunicazione più accessibile per ragazzi che non posseggono strumenti culturali affinati.

I laboratori prevedono che i partecipanti imparino i passi base

della break dance e "rappino" giocando con la voce e il corpo, sperimentandosi nella creazione di versi e strofe, sulla base del filo conduttore del progetto che è l'educazione alla pace.

Durante l'intero percorso i ragazzi vengono seguiti da più figure professionali: alcune con compiti tecnici (esperti, insegnanti di break dance e funk, rapper), altre (psicologi e/o tutor) addestrate alla gestione creativa e pacifica del conflitto, con il compito di mediare tra le varie esigenze e personalità che emergeranno e interagiranno durante i lavori.

I contenuti dei graffiti e degli altri lavori saranno stimolati sulla base del filo conduttore del progetto che è l'educazione alla pace. Ciò viene attuato secondo il modello metodologico esplicitato nell'elaborato. Il progetto è rivolto ai ragazzi e alle ragazze ristretti nell'Istituto Penale di Casal del Marmo di Roma, presso i locali messi a disposizione dalla struttura.

I laboratori si articolano lungo un periodo di sei mesi (ca), suddivisi in incontri settimanali di tre ore.

### Conclusioni

Il primo progetto "Muri di pace" si è svolto nell'arco di un periodo di 6 mesi ed è stato realizzato in parte con un contributo della Regione Lazio ex legge 22/99 e in parte con risorse dell'associazione Elios onlus (vedi [www.associazionelios.it](http://www.associazionelios.it)).

Il progetto ha previsto tre laboratori: rap e murales, rivolti ai ragazzi, e danza hip hop, rivolto alle ragazze (separati su richiesta dell'Istituto).

I laboratori hanno avuto cadenza settimanale ed hanno visto coinvolti un alto numero di minori (con notevole turn over a causa della breve permanenza degli stessi presso l'IPM). Per quanto riguarda i due laboratori maschili hanno partecipato circa 45 ragazzi e quello femminile circa 25 ragazze.

Gli operatori erano due (a volte tre) per ogni laboratorio, una psicologa e un esperto della materia, con, ovvie, differenti funzioni.

A conclusione del progetto sono stati prodotti vari graffiti sul muro di cinta dell'IPM (di cui le foto qui riprodotte) e testi di rap (di cui uno in coda) realizzati dai ragazzi stessi, un filmato con una coreografia danzata dal gruppo di ragazze.

Nonostante la difficoltà di lavorare con gruppi sempre diversi di minori, i lavori fatti e i risultati ottenuti da un punto di vista relazionale, sono stati molto buoni.

Alla fine del periodo di lavoro abbiamo inoltre realizzato una festa-concerto-rap, molto gradita ai ragazzi, che hanno potuto, se lo desideravano, esibirsi.

Per quanto riguarda l'obiettivo principale del progetto, cioè l'educazione alla pace, attraverso la conversione dell'atto aggressivo in atto creativo, abbiamo avuto modo più volte di interagire con i partecipanti in situazioni fortemente aggressive e di gestire, insieme a loro, in modo nuovo e creativo la rabbia o il conflitto. Il nostro stesso comportamento con loro (modeling) è stato improntato su questo obiettivo.

Tra i risultati raggiunti, che non erano tra i nostri obiettivi espliciti, ma decisamente auspicabili, possiamo considerare, di assoluto rilievo, l'ottima collaborazione creata con gli educatori e i dirigenti della struttura, che ci ha consentito di lavorare, condividendo informazioni e strategie educative. Questa sinergia ha prodotto il miglior risultato possibile. Anche nel rapporto col personale penitenziario ci sono stati episodi significativi, sia di collaborazione sia di confronto sulle modalità relazionali, anche qui, ponendo in figura il rispetto della persona e la possibilità di evitare escalation di aggressività.

*Donaggio Vanessa*

presidente associazione Elios Onlus, psicologa, esperta in teoria e tecniche delle dinamiche di gruppo

*Macrì Concetta*

vicepresidente associazione Elios Onlus, psicoterapeuta, specialista in criminologia clinica e psichiatria forense, collaboratrice del prof. C. Serra, università "La Sapienza" di Roma.



# quando è difficile stare "Insieme"...

di Aida Dizdari

Responsabile Progetto International School for Training, Expertise & Research

Articolo 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia" - 1989, New York

### **3. Gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo.**

"Insieme" è nato nell'2004 come risposta al bisogno dei Servizi Sociali dell'Ambito dell'Alto Isontino (Friuli Venezia Giulia) di avere uno spazio apposito per garantire il diritto di visita e relazione dei bambini. L'equipe di International School for Training, Expertise and Research (ISTER) ha presentato allora una proposta progettuale in collaborazione con i Servizi Sociali e l'Azienda per i Servizi Sanitari n°2 Isontina (U.O.E.E.P.H. e Consultorio Familiare). La proposta era per gran parte un esperimento ma fu accolta e finanziata.

Il progetto "Insieme" crea i presupposti per la creazione di un servizio per l'esercizio del diritto di visita e di relazione, secondo i principi enunciati dall'art. 9 della "Convenzione dei diritti dell'infanzia", che si prefigge come finalità principale quella di sostenere la salvaguardia della relazione tra il bambino e i suoi genitori in vicende di profonde crisi familiari quali la separazione, il divorzio conflittuale, l'affido o altro. Il protagonista e il principale destinatario è dunque il bambino, con il suo diritto e il suo bisogno di intrattenere rapporti con entrambi i genitori. In concreto il progetto consiste nell'allestimento di uno spazio che funga da luogo terzo, una estrapolazione dalla realtà, un luogo neutro e piacevole dove allienandosi dalle vicissitudini e complicazioni del quotidiano problematico, il figlio e il genitore lontano, anche con l'assistenza di un operatore qualificato, inizino a costruire/ricostruire un rapporto sano. Un luogo che non appartiene a nessuno, ma che può e intende diventare il punto di ripristino di un rapporto o semplicemente il luogo dove ricominciare. Quest'anno a seguire i casi sarà un operatore supportato da un'equipe di professionisti del campo che elaborerà le prassi per ogni singolo caso offrendo soluzioni flessibili e individuali. Il progetto si prefigge di fungere anche da mezzo per approfondire le tematiche e la metodologia relative alla relazione genitori figli, nell'ambito di affidi eterofamiliari nati da situazioni particolarmente gravi e disturbate, e per questo protratte a lungo nel tempo. L'accesso al servizio "Insieme" avviene su indicazione della Magistratura Minorile o per ordinanza/indicazione del Tribunale ordinario della procedura di separazione o divorzio. Per tutte le situazioni in trattamento, lo spazio "Insieme" opera e opererà in stretta collaborazione con i Servizi Sociali dei comuni dell'Ambito dell'Alto Isontino. Per situazioni di genitori in condizione di grave patologia o devianza, la collaborazione, se necessario, si estenderà ai servizi dell'Azienda Sanitaria n2 Isontina.

La prassi comprende colloqui preliminari con i genitori (o adulti di riferimento) effettuati insieme e separatamente con l'obiettivo di raccogliere elementi della storia familiare, soprattutto in relazione al bambino. Con l'adulto affidatario l'attenzione dell'operatore sarà quella di comprendere quali siano le resistenze e obiezioni che prevengono la stabilizzazione del rapporto con l'altro genitore.

Con il genitore lontano invece, si analizzerà la distanza temporale ed emotiva dal figlio. L'intendimento sarà quello di porre le basi e quindi di creare le condizioni per un effettivo riavvicinamento.

Un importante passo costituiranno i colloqui con il bambino che lo avvicineranno all'operatore e all'ambiente. Saranno infine le esperienze e i sentimenti dell'ultimo a costituire gli elementi di base per la definizione dell'azione.



## SOSTIENI ANCHE TU @uxilia

Una libera donazione fatta ad @uxilia ONLUS è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. In base all'art. 14 le liberalità in denaro o in natura erogate a Onlus o Aps nazionali da persone fisiche o da enti soggetti all'Ires sono deducibili dal reddito dell'erogatore fino al limite del 10% del reddito complessivo dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 Euro all'anno.

L'iscrizione ad @uxilia è di 40 euro annui; prevede senza costi aggiuntivi: consulenza legale online, supporto psicologico, la consegna a domicilio mensilmente del giornale SOCIALNEWS e l'invio della newsletter mensile via email.

Puoi sostenerci nei seguenti modi:

- Scrivendo direttamente ad @uxilia - via Pietro Kandler, 11 34126 TRIESTE;
- Telefonando al 339.2723168 o scrivendo a: info@auxilia.fvg.it;
- Versando un contributo sul c/c postale numero 61925293 intestato ad associazione di volontariato @uxilia
- Per bonifici: Conto Bancoposta - Cin H - ABI 07601 - CAB 02200

VISITA IL NOSTRO SITO

[www.auxilia.fvg.it](http://www.auxilia.fvg.it)